
ACCORDO QUADRO PER OPERE DI TINTEGGIATURA E VERNICIATURA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI IN USO ALL'UNIVERSITÀ

Nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati con decreto del Ministro
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017

CUP H44J18000180005 – CIG7899010542



CAPITOLATO SPECIALE

Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Danilo M. La Barbera

[f.to digitalmente ex art. 24 D. Lgs. 82/05)

Sommario

CAPO 1	DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART. 1.1	DEFINIZIONI	5
ART. 1.2	DISPOSIZIONI GENERALI	7
ART. 1.3	LEGGI - REGOLAMENTI – REGOLE TECNICHE – NORME - DISPOSIZIONI.....	9
ART. 2.1	OGGETTO DELL'ACCORDO.....	13
ART. 2.2	FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO	13
ART. 2.3	IMMOBILI E AREE PERTINENZIALI.....	14
CAPO 3	DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	15
ART. 3.1	MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEI RIE	15
ART. 3.2	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.	16
ART. 3.3	VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE	16
ART. 3.4	FALLIMENTO DELL'OEA	17
ART. 3.5	RAPPRESENTANTE DELL'OEA E DOMICILIO E DT.....	17
ART. 3.6	CEDIBILITÀ DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	18
ART. 3.7	AVVALIMENTO	18
ART. 3.8	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	18
ART. 3.9	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	18
CAPO 4	TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	20
ART.4.1	STATO DEI LUOGHI.....	20
ART. 4.2	CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI	20
ART. 4.3	PROGRAMMA OPERATIVO DEGLI INTERVENTI (POI) E CRONOPROGRAMMA	21
ART. 4.4	TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	21
ART. 4.5	SOSPENSIONI E PROROGHE	22
ART. 4.6	SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP	23
ART. 4.7	DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI.....	23
ART. 4.8	PENALI IN CASO DI RITARDO.....	23
ART. 4.9.	INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	25
CAPO 5	CAUZIONI E GARANZIE.....	27
ART. 5.1	GARANZIA FIDEIUSSORIA	27
ART. 5.2	POLIZZA DA STIPULARSI NELLA FORMA «CONTRACTORS ALL RISKS» (C.A.R.)	28
ART. 5.3	FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELL'ANTICIPAZIONE E FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEI SALDI	29
ART. 5.4	GARANZIE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI	30
ART. 5.5	OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE – CLAUSOLA SOCIALE	30
ART. 5.6	TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA	32
Art. 5.5.1	<i>Intervento sostitutivo in caso di inadempienza contributiva dell'OEA e del subappaltatore</i>	32
Art. 5.5.2	<i>Intervento sostitutivo in caso di inadempienza retributiva dell'OEA e del subappaltatore ...</i>	32
CAPO 6	DISCIPLINA ECONOMICA	34
ART. 6.1	ANTICIPAZIONE (VEDERE NUOVO CODICE).....	34
ART. 6.2	PAGAMENTI IN ACCONTO.....	34
ART. 6.3	PAGAMENTI A SALDO	34
ART. 6.4	REVISIONE PREZZI.....	35
CAPO 7	CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	36
ART. 7.1	LAVORI A MISURA.....	36

ART. 7.2	LAVORI A CORPO	36
ART. 7.3	VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA	37
CAPO 8	DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	38
ART. 8.1	DISPOSIZIONI E ORDINI DI SERVIZIO	38
ART. 8.2	CUSTODIA DEL CANTIERE	38
ART. 8.3	CARTELLO DI CANTIERE.....	38
ART. 8.4	IMPIANTO DEL CANTIERE	39
ART. 8.5	ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI.....	39
ART. 8.7	ELABORATI "COME COSTRUITO"	41
ART. 8.8	PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI.....	42
ART. 8.9	VARIAZIONI E ADDIZIONI	42
ART. 8.10	DIMINUIZIONI DEI LAVORI.....	43
ART. 8.11	CONTESTAZIONI.....	ERRORE. IL SEGNAIBRO NON È DEFINITO.
ART. 8.12	LIMITE DELLE RISERVE	54
ART. 8.13	SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI	44
CAPO 9	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	45
ART. 9.1	NORME DI SICUREZZA GENERALI.....	45
ART. 9.2	SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO.....	45
ART. 9.3	PIANI DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO.....	45
ART. 9.4	MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	45
ART. 9.5	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)	46
ART. 9.6	OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	46
CAPO 10 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO		48
ART. 10.1	SUBAPPALTO E COTTIMO.....	48
ART. 10.2	PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE AL SUB-APPALTO E DEL COTTIMO	48
ART. 10.2	RESPONSABILITÀ DELL'OEA NEL SUBAPPALTO E SUBCONTRATTO	49
ART. 10.3	PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	49
ART. 10.4	COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE SUB-CONTRATTI	50
ART. 10.5	SICUREZZA NEI CANTIERI DEI SUB-APPALTATORI E SUB-FORNITORI	51
CAPO 11 - CONTROVERSIE, RISOLUZIONE E RECESSO.....		52
ART. 11.1	CONTESTAZIONI.....	52
ART. 11.2	ECCEZIONI E RISERVE DELL'OEA.....	52
ART. 11.3	ACCORDO BONARIO	54
ART. 11.4	TRANSAZIONE	55
ART. 11.5	RECESSO E RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE	55
ART. 11.6	RISOLUZIONE DELL'AQ E DEI RIE	56
ART. 11.7	RECESSO PER SOPRAVVENUTA CONVENZIONE CONSIP SPA O CENTRALI COMMITTEENZA	60
ART. 11.8	MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA RISOLUZIONE ED EFFETTI.....	60
ART. 11.9	OBBLIGHI DELL'OEA SUCCESSIVI ALLA RISOLUZIONE	60
ART. 11.10	FORO COMPETENTE	61
CAPO 12 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....		62
ART. 12.1	ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE	62
ART. 12.2	TERMINI PER IL COLLAUDO.....	62
ART. 12.3	GARANZIA.....	63

CAPO 13	NORME FINALI	64
ART. 13.1	ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'OEA	64
ART. 13.2	OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'OEA.....	69
ART. 13.3	RINVIO	69
ART. 13.4	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE.....	69
ART. 13.5	ULTERIORI DISPOSIZIONI	70
ART. 13.6	ONERI DELL'UNIVERSITÀ	70
ART. 13.7	COMUNICAZIONI.....	70
ART. 13.8	COMPOSIZIONE DEL CAPITOLATO.....	71
ALLEGATO	PRESCRIZIONI TECNICHE.....	72
14.1	PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE – MATERIE PRIME E PRODOTTI DI BASE	72
12.2.	–ALTRE PRESCRIZIONI	82
ALLEGATO – PREZZI UNITARI	88

CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 Definizioni

Università: Università degli Studi di Milano-Bicocca – con sede in P.zza dell'Ateneo Nuovo, 1 – Milano, ovvero Amministrazione aggiudicatrice o anche Stazione Appaltante.

IN.AP: Area Infrastrutture e Approvvigionamenti dell'Università – con sede in V.le dell'Innovazione, 10 - Milano, ovvero organo preposto alla gestione tecnico-contabile-amministrativa del contratto.

AQ – Accordo Quadro: accordo a cui si riferisce il presente Capitolato Speciale, è definito dall'art. 3 comma 1, lettere iii) e dall'art. 54 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

OEA - Operatore Economico Aggiudicatario: operatore economico selezionato a seguito di procedura e sottoscrittore dell'Accordo.

RIE – Richiesta di Intervento Esecutiva: è una tipologia di contratto prevista dall'AQ. Tali contratti, non predeterminati nel numero e nelle prestazioni, potranno essere stipulati ad insindacabile discrezione dell'Università, a seguito di offerte (verificate ed accettate dall'Università) da parte dell'OEA su richiesta dell'Università stessa ogni qualvolta si rendano necessari lavori riconducibili a quelli previsti nel presente Capitolato Speciale, nei limiti della somma indicata nel bando al netto dei ribassi conseguiti in sede di procedura di selezione.

Appalto: s'intende l'insieme costituito da tutti i RIE emessi nel periodo di validità dell'AQ.

CS – Capitolato Speciale: è il presente documento, costituito in forma integrata da tutti gli articoli che lo compongono e da tutti gli allegati che ne costituiscono parte integrante, esso regola il rapporto tra Università e OEA.

RUP – Responsabile Unico del Procedimento: nominato dall'Università, è il responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste dall'AQ. Le funzioni ed i compiti attribuiti al RUP sono quelli assegnatigli dalla legge 241/1990, e dal Codice.

RSPP – Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Università – con sede in V.le dell'Innovazione, 10 – Milano.

DL – Direttore dei Lavori: nominato dall'UNIVERSITÀ verifica il regolare andamento dell'esecuzione dei RIE.

Ufficio DL: ufficio preposto al coordinamento, direzione, controllo tecnico-contabile della esecuzione delle "prestazioni integrate" è composto dal DL e dagli Assistenti nelle rispettive diverse funzioni.

CSE – Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: nominato dall' Università, conformemente alla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri, è incaricato dell'esecuzione dei compiti di cui all'art.92 del D.Lgs. 81/2008.

DT – Direttore Tecnico: soggetto dotato di specifica delega, è nominato dal legale rappresentante della società Appaltatrice, è interamente ed esclusivamente dedicato all'AQ. Allo stesso competono gli adempimenti di carattere gestionale, tecnico-organizzativo, e di direzione e controllo necessari all'esecuzione delle "prestazioni integrate" oggetto dell'AQ.

Luogo-Luoghi: sono Aree, Edifici/Infrastrutture/Complessi immobiliari o porzioni di essi facenti parte del patrimonio immobiliare e/o utilizzati a qualsiasi titolo dall'Università, ivi comprese le rispettive Pertinenze. Possono essere anche sedi esterne all'Università presso le quali quest'ultima eserciti o coordini un'attività istituzionale o connessa a quelle istituzionali

Pertinenze: a titolo esemplificativo e non esaustivo s'intendono, i locali tecnologici impiantistici a corredo degli edifici, le aree scoperte, strade, viabilità, spazi a verde, cortili, piazze, corti interne, porticati, piani di fondazione, piani e spazi di ispezioni delle fondazioni, le intercapedini orizzontali e verticali, le terrazze calpestabili e non calpestabili, le chiostrine e gli spazi aperti nonché gli elementi decorativi esterni, pilastri, lesene, cornici, frangisole etc. aggettanti dalle facciate dell'edificio, i sottotetti o i soppalchi anche non utilizzabili.

PDI – Piano Dettagliato degli Interventi: sono le prescrizioni che rappresentano nel dettaglio la progettazione, pianificazione, esecuzione, verifica, delle "prestazioni integrate" oggetto d'Accordo; riportano, le frequenze di intervento, il livello prestazionale in termini quantitativi e qualitativi, le caratteristiche tecniche, tecnologiche e prestazionali dei lavori e delle forniture e servizi accessori, i dettagli funzionali ecc., e le informazioni di base per la gestione degli interventi.

POI – Programma Operativo degli Interventi: è il programma temporale degli interventi definito con la D.L., con dettaglio giornaliero, con la schedulazione giornaliera, oltre che in forma di grafico, di tutte le singole attività da eseguire nel periodo di riferimento; dovrà essere costantemente aggiornato da parte dell'OEA.

POS: Piano Operativo della Sicurezza:

VAE – Verbale di Consegna/Avvio Esecuzione: verbale redatto secondo i criteri e le modalità stabilite dal Codice.

VUL – Verbale ultimazione lavori: verbale redatto secondo i criteri e le modalità stabilite dal Codice relativamente ai lavori disposti mediante RIE.

VIC – Verbale di ispezione e controllo: verbale in cui saranno riportate tutte le osservazioni e riscontri rilevate al momento dell'ispezione.

RAC – Richiesta di Azione Correttiva: documento mediante il quale saranno prescritte le modalità di esecuzione per il ripristino delle irregolarità rilevate.

SAL – Stati di avanzamento prestazioni.

Codice: è il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici.

CC: Codice Civile

Legge: Vale il contenuto del successivo art. 1.3 del presente CS.

S.m.i. = successive modifiche ed integrazioni.

Regola dell'arte: la regola dell'arte è definita in relazione ai requisiti di qualità che l'opera nel suo complesso deve presentare. I requisiti di qualità sono determinati con riferimento ad una norma (e/o regola tecnica) definita da fonte giuridica che la individua. La fonte può essere materiale (ad esempio: l'uso o la consuetudine) ovvero formale (ad esempio la legge).

Audit: verifica dei dati e procedure finalizzata all'accertamento degli stessi, valutazione della loro correttezza e conseguente revisione

Art. 1.2 Disposizioni generali

La fattispecie dell'AQ, al quale si riferisce il presente CS, è definito dall'art. 3 comma 1, lettere iii) e dall'art. 54 del Codice, con particolare riferimento al comma 3 di quest'ultimo articolo. E' bene specificare che la dottrina è concorde nell'evidenziare che l'istituto dell'AQ in sé non è un appalto pubblico, perché soltanto alcuni termini della prestazione da svolgere sono fissati, senza che si venga a creare un vincolo contrattuale tra l'Università e gli offerenti. E' evidente che l'AQ pertanto si configura come un vero e proprio "programma di contratti (RIE)" tra l'Università ed operatori economici, che riguarderà una pluralità di prestazioni per il periodo di tempo prestabilito. Nel caso in specie trattasi di un accordo concluso tra l'Università e un singolo operatore economico selezionato, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti (RIE) da aggiudicare durante un biennio.

Resta inteso che il presente AQ NON COSTITUIRÀ l'unico mezzo a disposizione dell'Università per l'esecuzione degli interventi oggetto di questo CS. L'Università infatti, si riserva la facoltà, sulla base di proprie valutazioni di opportunità tecnica e vantaggio economico, di affidare specifici interventi ad altre Società secondo le modalità e le procedure previste dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

L'AQ riguarda gli immobili attualmente utilizzati dall'Ateneo. L'Università si riserva a suo insindacabile giudizio di incrementare o limitare le "prestazioni" oggetto dell'AQ, in tutto o in parte, e/o aggiungere altri siti, immobili, complessi immobiliari, aree, edifici, e/o altre analoghe prestazioni, ovvero limitarne la consistenza, in base alle nuove ed impreviste esigenze che dovessero insorgere, nei limiti ed alle condizioni espresse nel prosieguo.

Mediante la stipula dell'AQ, l'OEA assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento delle opere di cui ai CC verso un corrispettivo in denaro ex art. art. 1655 del c.c.. Per definizione, pertanto, sono a carico dell'OEA tutti i cosiddetti **Rischi di costruzione**. In tale categoria generale di rischio si distinguono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti rischi specifici:

- a) rischio di progettazione, connesso alla sopravvenienza di necessari interventi di modifica delle indicazioni progettuali, tali da incidere entro un range del 5% su tempi e costi di realizzazione dell'opera;
- b) rischio di esecuzione dell'opera difforme dalle indicazioni date dalla DL, collegato al mancato rispetto, da parte dell'OEA, degli standard qualitativi;
- c) rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel RIE;
- d) rischio di errata valutazione dei costi e tempi di esecuzione;
- e) rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori/subcontraenti;
- f) rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnica/tecnologia utilizzata.

La sottoscrizione dell'AQ, dei RIE, ivi compresi tutti i rispettivi allegati, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza, piena e incondizionata accettazione delle condizioni più sotto indicate, già rilevate e accettate in fase di partecipazione alla gara, senza riserva alcuna, da parte dell'OEA:

1. del livello prestazionale richiesto al fine dell'esecuzione delle attività, previste dal presente CS, "a perfetta Regola d'Arte";
2. dello stato e della consistenza dei Luoghi dove debbono essere eseguite le Prestazioni;
3. della consistenza delle rispettive e relative Pertinenze;
4. delle condizioni di viabilità ed accessibilità di tutti i Luoghi e delle possibili ostruzioni od interruzioni delle rispettive vie di comunicazione, anche nel caso in cui le condizioni, le possibili ostruzioni od interruzioni possano portare a maggiori percorsi o ad oneri particolarmente gravosi per l'accesso ai Luoghi stessi;
5. della necessità che le Prestazioni dovranno essere eseguite durante il normale svolgimento delle attività amministrative, didattiche e di ricerca dell'Università, che proseguiranno senza interruzione alcuna, oltre che in contemporanea presenza di maestranze di altre imprese, nonché con la presenza di altri cantieri organizzati, impegnati nell'esecuzione di altre lavorazioni negli stessi ambienti e/o in aree adiacenti a quelle interessate dai RIE.
6. di aver attentamente vagliate tutte le circostanze generali e particolari, di tempo e di luogo, di tutti gli oneri derivanti da eventuali difficoltà di trasportare con qualsiasi mezzo utile allo scopo, tutti i materiali dai luoghi di produzione/fornitura a piè d'opera e sul luogo specifico della Prestazione, nonché di tutte le altre circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione delle Prestazioni;

Sono a carico dell'OEA tutte le spese inerenti i RIE, così come prescritte per Legge, nonché quelle di bollo e registro, della copia dei RIE e di tutti i documenti ed elaborati allegati allo

stesso, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dell'AQ dalla fase di stipula fino all'estinzione del rapporto.

L'OEA, non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratta di attività/prestazioni da eseguirsi di notte e/o nei giorni festivi e/o in più luoghi contemporaneamente, sotto pena della esecuzione di ufficio, con addebito della maggior spesa che l'Università avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto e con le penalità previste dal presente CS.

L'Università declina ogni responsabilità per sottrazioni o danni che possano essere apportati ai materiali depositati in cantiere o posti in opera dall'OEA.

Art. 1.3 Leggi - Regolamenti – Regole tecniche – Norme - Disposizioni

L'OEA dovrà munirsi, di tutte le autorizzazioni/certificazioni tecnico/amministrative richieste e riferite all'esercizio di ciascuna Prestazione prescritta dal CS. La mancanza di una qualsiasi di tali certificazioni e/o autorizzazioni darà facoltà all'Università di risolvere i RIE e l'AQ nelle forme e nei modi indicati nel prosieguo.

L'OEA deve pertanto richiedere e ottenere tutte le prescritte autorizzazioni, nullaosta e benestare rilasciati dalle autorità preposte. Tali nullaosta e benestare dovranno essere sempre vigenti per tutta la durata dell'AQ e dei RIE anche se questi ultimi dovessero avere efficacia, esclusivamente esecutiva nelle rispettive Prestazioni, oltre al termine di vigenza dell'AQ. Tali nullaosta e benestare dovranno essere rinnovati anche in base alle nuove disposizioni di Legge in materia che potrebbero essere emanate nel corso di esecuzione dei RIE e dell'AQ.

Sarà compito dell'OEA provvedere, senza alcun costo od altro onere per la Università, ad uniformarsi a tutte le Leggi in materia che dovessero emanarsi fino allo spirare dei termini dei RIE anche se questi ultimi dovessero avere efficacia, esclusivamente esecutiva nelle rispettive Prestazioni, oltre al termine di vigenza dell'AQ.

L'OEA dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta dell'Università, dimostrare di avere provveduto a tali adempimenti.

L'OEA deve osservare in senso assoluto tutte le Leggi che si intendono qui richiamate.

Si dovranno perentoriamente rispettare in ogni caso tutte le prescrizioni di Legge che dettano regole tecniche relative alle specifiche Prestazioni. Il rispetto delle Leggi dovrà essere inteso dall'OEA nel senso più restrittivo.

In caso di emissione di nuove Leggi, l'OEA è tenuto ad adeguarvisi con immediatezza ed a comunicarlo in maniera tempestiva all'Università.

All'OEA è comunque consentita la possibilità di effettuare le Prestazioni nel modo più opportuno e compatibile con la propria organizzazione, per darle perfettamente compiute nei termini contrattuali fatti salvi i criteri, i termini, i livelli e qualità prestazionali minimi,

anche se eccedenti i limiti minimi consentiti dalle Leggi, nonché la durata richiamati nei successivi articoli del CS.

E' a carico dell'OEA, che se ne assume la rispettiva e conseguente responsabilità, il controllo della rispondenza alle Leggi di ogni Prestazione ricompresa nella articolazione complessiva e totale dei RIE, nessuna esclusa.

Inoltre l'OEA dovrà in assoluto fare riferimento a tutte le norme specifiche e generali nonché alle indicazioni riportate nei manuali d'uso e di installazione degli impianti, manufatti, macchine, strutture, apparecchiature, attrezzature e rispettivo loro singolo componente.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come quelle disposizioni del CS, dev'essere fatta tenendo conto delle finalità dei RIE e dei risultati ricercati, ai sensi degli artt. 1362-1369 cc.

In caso di discordanza tra il valore riferito a somma o prodotto di più fattori ed i singoli fattori computati, vale il valore che comporta maggior vantaggio per l'Università.

Il riferimento ai giorni è da intendersi per giorni naturali, successivi e continui.

In caso di discordanza tra i vari elaborati documentali vale la soluzione più aderente alle finalità cui essa è riferita, e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica prescrittiva/esecutiva.

Per singoli componenti e/o manufatti e/o apparecchiature-attrezzature e/o prodotti, si farà espresso riferimento alle indicazioni riportate nei manuali d'uso e di installazione.

Le principali leggi di riferimento applicabili al presente CS sono le seguenti:

- Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- Legge fondamentale sulle Opere Pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248 F (per quanto non abrogato);
- Regolamento generale sui lavori pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e s.m.i. (per la parte non abrogata);
- Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto non abrogato);
- Codice Civile – libro IV, titolo III, capo VII "dell'appalto", artt. 1655-1677;
- le vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP.;
- tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
- delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;
- le norme U.N.I., le norme C.E.I. e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
- l'applicazione dei criteri ambientali minimi (C.A.M.) ex art. 34 del D. Lgs. 50/2016, che prevede l'attuazione di un piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP);
- ogni altra normativa applicabile alla materia oggetto di AQ e CC.

L'ordine di priorità nei riferimenti normativi è il seguente:

- La legge
- I regolamenti
- Le regole tecniche
- Le norme
- Le Linee Guida ANAC
- Gli usi e le consuetudini

In caso di norme richiamate negli elaborati riferiti ai RIE e/o all'AQ e/o al CS tra loro incompatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in ordine di priorità:

1. le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali,
2. le norme maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico;
3. le norme di maggior dettaglio;
4. le norme di carattere ordinario.

Qualora nel corso delle Prestazioni oggetto dei RIE, entrambe le Parti constatino:

- che nei documenti non siano stati specificati alcuni dettagli nelle prestazioni e/o elementi e/o caratteristiche tecnologiche e/o materiali o apparecchiature, necessari alla perfetta esecuzione delle Prestazioni o al rispetto delle Leggi vigenti;
- la sussistenza di eventuali carenze nel livello prestazionale dei servizi e/o nelle caratteristiche tecnologiche e/o nei lavori da eseguirsi e/o nelle caratteristiche dei materiali o apparecchiature e/o nelle forniture,

l'OEA è tenuto a garantire le Prestazioni secondo quelle modalità ritenute dall'OEA più efficaci in senso assoluto, assumendosi il rispettivo e conseguente rischio, senza che all'OEA spetti alcun ulteriore e specifico compenso.

Le disposizioni e prescrizioni e gli ordini impartiti dall'Università dovranno essere eseguiti dall'OEA con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle Leggi. L'OEA non potrà mai rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e prescrizioni dell'Università, anche quando si tratti di Prestazioni da eseguirsi di notte e/o nei giorni festivi e/o in più Luoghi contemporaneamente, sotto pena della esecuzione di ufficio, con addebito della maggior spesa che l'Università avesse a sostenere rispetto alle condizioni dei RIE oltre alle penalità previste dal presente CS.

E' fatto salvo per l'OEA il diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito alle disposizioni/ordini impartiti

L'Università declina ogni responsabilità per sottrazioni o danni che possano essere apportati ai materiali depositati in cantiere o posti in opera dall'OEA, sino allo spirare dei termini dei RIE e/o dell'AQ.

Le Prestazioni devono essere svolte a “Regola dell’Arte” e finalizzate al raggiungimento del massimo beneficio per l’Università e per gli utenti che usufruiscono di esse.

Deve essere garantita la qualità delle Prestazioni nei singoli processi di lavorazione, relativamente a ciascuna delle attività costituenti la gestione integrata dell’AQ e dei RIE nel rispetto dei tempi, delle procedure gestionali richieste e/o proposte, delle garanzie igienico-sanitarie di sicurezza, prevenzione e protezione, nonché della continuità del servizio.

Spetta all’OEA la direzione e l’organizzazione gestionale delle Prestazioni per l’intero periodo contrattuale, in modo da non dare adito alla benché minima lamentela da parte della Università e degli utenti.

Tutte le Prestazioni oggetto del presente CS devono essere espletate dall’OEA a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto definito dal presente CS e in attuazione delle soluzioni migliorative proposte dall’OEA in sede di offerta, nel caso in cui queste siano state accolte dalla Università.

Le Prestazioni devono essere svolte in coordinamento e nel rispetto delle attività dell’Università, garantendo un alto grado di flessibilità e qualità delle Prestazioni richieste.

L’OEA nell’esercizio della propria attività non dovrà arrecare alcun pregiudizio alle opere ed ai diritti ed ai Beni dell’Università ed al corretto svolgimento delle rispettive attività didattiche, di ricerca e amministrative.

L’Università intende avvalersi della capacità organizzativa e gestionale dell’OEA, lasciando alla sua esperienza e professionalità il compito di utilizzare la tecnica più idonea.

All’OEA è quindi consentita la possibilità di effettuare le Prestazioni nel modo più opportuno per darle perfettamente compiute nei termini contrattuali fatti salvi i criteri, i termini, i livelli e qualità prestazionali minimali, nonché la durata richiamati nei successivi articoli del CS.

L’OEA pertanto assume anche l’impegno di assistere attivamente l’Università per consentire a quest’ultima di raggiungere l’obiettivo dell’ottimale gestione delle Prestazioni, mettendo a disposizione la propria professionalità ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento dell’organizzazione e dell’erogazione delle Prestazioni, privilegiando altresì la prevenzione dei danni e la programmazione degli interventi. In funzione di quanto sopra detto, resta fra le Parti inteso e chiarito che le pattuizioni contrattuali devono essere interpretate nel senso che l’OEA assume anche il ruolo di consigliere interessato all’adempimento delle Prestazioni che costituiscono espressione della professionalità richiesta dall’Università.

CAPO 2 OGGETTO E IMPORTO DELL'ACCORDO

Art. 2.1 Oggetto dell'accordo

1. L'AQ ha per oggetto le opere di tinteggiatura e verniciatura da eseguirsi presso gli edifici in uso all'università, siti nei comuni di Milano, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Monza, Veduggio al Lambro e Sesto San Giovanni.
2. Sono oggetto dell'AQ e dei rispettivi RIE anche quegli edifici/immobili o porzioni di essi, in questa fase non indicati, ma che, durante la durata del contratto, entreranno in efficienza e/o saranno utilizzati dall'Università, e ciò limitatamente al periodo compreso tra la data di consegna (che avverrà mediante verbale da redigersi secondo quanto prescritto dai successivi articoli del presente CS) e il termine ultimo coincidente con la scadenza dell'AQ.
3. Sono compresi nell'AQ tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati (dei quali l'impresa dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza).
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'impresa deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2.2 Forma e ammontare dell'appalto

Il presente appalto è dato **a corpo**.

Importo complessivo biennale dei lavori ed oneri per la sicurezza compresi nell'appalto, ammonta ad € 866.000,00 (IVA esclusa) di cui:

- € 20.000,00 importo biennale per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- € 846.000,00 importo a base d'appalto.

I costi della manodopera del personale sono stimati in € 600.000,00 (Iva esclusa)

E' richiesta la SOA:

OS7 Finiture di opere generali di natura edile – Classifica III

Art. 2.3 Immobili e Aree pertinenziali

La Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. indica gli immobili - edifici - strutture oggetto dell'AQ e ne riporta il Codice di denominazione e l'identificazione dello stesso.

<u>EDIFICIO</u>	<u>UBICAZIONE</u>	<u>CAP</u>	<u>LUOGO/PROVINCIA</u>
U1	P.ZZA DELLA SCIENZA, 1	20126	MILANO
U2	P.ZZA DELLA SCIENZA, 3	20126	MILANO
U3	P.ZZA DELLA SCIENZA, 2	20126	MILANO
U4	P.ZZA DELLA SCIENZA, 4	20126	MILANO
U5	VIA COZZI, 55	20126	MILANO
Park U5/U9	VIALE DELL'INNOVAZIONE	20126	MILANO
U6	P.ZZA DELL'ATENEO NUOVO,1	20126	MILANO
U7	VIA BICOCCA DEGLI ARCIMBOLDI, 8	20126	MILANO
Park U6/7	P.ZZA DELL'ATENEO NUOVO,1	20126	MILANO
U8	VIA CADORE, 48	20052	MONZA (MB)
Park U8	Via CADORE, 48	20052	MONZA (MB)
U9	VIALE DELL'INNOVAZIONE, 10	20126	MILANO
U12	VIA VIZZOLA, 5	20126	MILANO
U14	VIALE SARCA, 336	20126	MILANO
U16	VIA THOMAS MANN, 8	20162	MILANO
U17	P.ZZA DIFESA PER LE DONNE, 1	20126	MILANO
U18 U19	VIA PODGORA	20854	VEDANO AL LAMBRO (MB)
U22	VIA MANTOVA, 75	20099	SESTO SAN GIOVANNI (MI)
U24	VIALE SARCA, 336	20126	MILANO
Park U24	VIALE SARCA, 336	20126	MILANO
U26	VIA R. GIOLLI, 8	20162	MILANO
U28	VIA R. FOLLERAU, 3	20854	VEDANO AL LAMBRO (MB)
U32	VIA DEMOSTENE, 10	20128	MILANO
U36	VIALE SARCA, 232	20126	MILANO
U38	VIA PERGOLESI, 33 - Villa Serena	20052	MONZA (MB)
U42	VIA COMASINA, 42	20161	MILANO
U46	VIA MARTINELLI, 23 – VILLA FORNO	20092	CINISELLO BALSAMO (MI)
U48	VIA PERGOLESI, 33 (Ospedale-Ciclotrone)	20052	MONZA (MB)
U52	VIA BERNARDINO DA NOVATE	20161	MILANO
U62	VIA MARTINELLI, 44	20092	CINISELLO BALSAMO (MI)
U72	VIA PONALE 66 (Residenze ALER distribuite in diversi edifici)	20162	MILANO
U92	VIA GUSTAVO MODENA	20129	MILANO
	VIALE FULVIO TESTI, BICOCCA STADIUM,	20126	MILANO
	Alloggi universitari Via Scamozzi nn. 4/6/10	23100	SONDRIO

CAPO 3 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 3.1 Modalità di stipulazione dei RIE

1 I RIE sono stipulati **“a corpo”**. L'importo contrattuale, come determinato all'atto della stipulazione, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da nessuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulle misure o sul valore attribuito alle quantità.

Le prestazioni saranno remunerate in base a quanto descritto nell'apposito articolo del presente CS ed al netto del ribasso offerto in sede di gara.

Una volta ricevuta la segnalazione/richiesta di intervento, sarà compito dell'OEA trasmettere all'Università una proposta tecnico-economica per l'esecuzione dei lavori.

L'emissione della proposta da parte dell'OEA non costituisce alcun impegno e l'Università in ogni caso potrà rivolgersi per l'esecuzione anche a soggetti Terzi diversi dall'OEA senza che lo stesso possa pretendere compensi di alcun genere.

Qualora l'Università invece, intenda accettare la proposta, l'approvazione avverrà mediante l'emissione di RIE che provvederà ad inviare all'OEA; gli estremi di tali documenti dovranno essere sempre riportati, come riferimento, su tutti i documenti tecnici e contabili all'atto della loro redazione. Sul RIE sarà riportata la cifra pattuita per l'esecuzione a corpo dell'attività.

I RIE vengono intesi come avvio del singolo cantiere temporaneo.

Sui RIE verrà riportato l'oggetto dell'intervento, l'importo dell'opera (servizio e/o lavoro e/o fornitura), i termini di inizio e di ultimazione, le eventuali modalità di contabilizzazione, i pagamenti, le penali, le prescrizioni tecniche generali e particolari e quant'altro necessario per la loro esecuzione.

L'approvazione tecnico-qualitativa del RIE da parte della DL in fase preliminare non implica la diretta corresponsione della somma in esso riportata: la verifica quantitativa e della corretta esecuzione delle prestazioni, esecuzione per la quale l'OEA resta totalmente responsabile, verrà eseguita al termine delle opere dal DL. Per ogni singolo intervento dovrà essere prodotta dall'OEA la seguente documentazione:

- relazione tecnica descrittiva
- elaborati tecnici e grafici atti a rappresentare in modo dettagliato le opere proposte
- computo metrico estimativo dettagliato
- schede tecniche di approvazione materiali

Nessuna prestazione od intervento potrà essere intrapresa (salvo i casi di somma urgenza o comunicazione scritta da parte della DL) ed essere contabilizzata in mancanza del corrispondente RIE.

Relativamente ai lavori, presunti e non garantiti, gli oneri per la sicurezza dovranno essere analiticamente determinati.

La somma dei singoli importi per oneri della sicurezza, calcolati in relazione a ciascun intervento, non potrà superare l'onere totale previsto dal bando di gara e non sarà soggetto a ribasso. Ne consegue che l'affidamento da parte dell'Università dei lavori presunti e non garantiti sarà irrevocabilmente subordinato alla disponibilità degli oneri di cui sopra nell'ambito della somma non soggetta a ribasso così come sopra indicata.

I termini di ultimazione fissati per l'esecuzione delle prestazioni ed i programmi approvati non vincolano l'Università, la quale potrà sempre ordinare delle variazioni o modifiche, in corso d'opera; sono tassativamente impegnativi, invece, per l'OEA, su cui incombe l'obbligo di rispettare i termini di esecuzione prescritti dal RIE o altra indicazione da parte della DL. In caso di mancata esecuzione di una qualsiasi prestazione, l'Università provvederà a **contestare per iscritto** all'OEA la violazione, intimando un termine non superiore a 5 giorni, entro cui dare corso all'esecuzione; trascorso tale termine l'Università si riserva il diritto di farlo eseguire da altra impresa tenendo responsabile l'OEA di ogni danno e maggiori spese che dal ritardo e dal provvedimento deriveranno. Nell'esecuzione delle prestazioni non dovranno comunque esservi interruzioni salvo che per provate cause di forza maggiore. Una volta terminati gli interventi, l'OEA dovrà dare comunicazione alla DL e consegnare la consuntivazione sia tecnica che economica degli stessi, previa verifica della regolare esecuzione da eseguirsi in contraddittorio.

Per la decorrenza dei termini ai fini di esecuzione delle prestazioni farà fede la data di emissione del singolo RIE o quanto specificato dalla DL per iscritto.

Art. 3.2 Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte integrante e sostanziale dell'AQ, ancorché non materialmente allegati:

- a) Le Linee guida dell'ANAC;
- b) il CS;
- c) gli elaborati grafici progettuali tutti e le relazioni;
- d) l'elenco dei prezzi unitari ancorché sottoscritti dall'OEA;
- e) i piani di sicurezza;
- f) il cronoprogramma;
- g) le polizze di garanzia.

Art. 3.3 Vicende soggettive dell'esecutore

1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Università fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente CS.

2. Nei sessanta Giorni successivi l'Università può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti dell'Università, tutti gli effetti attribuiti dalla legge.

4. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 3.4 Fallimento dell'OEA

In caso di fallimento dell'OEA l'Università si avvarrà, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art.110 del D.Lgs. n. 50/16

Art. 3.5 Rappresentante dell'OEA e domicilio e DT

1. L'OEA deve comunicare il nominativo del proprio rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto l'AQ, è presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti allo stesso spettanti e inerenti all'esecuzione del contratto. L'OEA rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

2. Qualora l'OEA non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso l'Università, il mandato conferito con atto pubblico a persona, fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali. La direzione del cantiere è assunta dal DT dell'impresa. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del DT avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

3. L'OEA, tramite il DT, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il DL ha il diritto di esigere il cambiamento del DT e del personale dell'OEA per incapacità o grave negligenza. L'OEA è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 1, 2 o 3, deve essere tempestivamente notificata all'Università; ogni variazione della persona di cui al comma 1 deve essere accompagnata dal deposito presso l'Università del nuovo atto di mandato.

5. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto sono fatte all'OEA dal DL o dal RUP a mezzo PEC.

6. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'Università, previa motivata comunicazione all'OEA, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'OEA o al suo rappresentante.

Art. 3.6 Cedibilità del contratto e cessione dei crediti

Fatte salve le vicende soggettive disciplinate dall'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2 del codice, è fatto divieto all'OEA di cedere il presente AQ e atti discendenti, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del codice.

L'OEA può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13 del codice.

Art. 3.7 Avvalimento

Ove consentito l'Avvalimento, il RUP, coadiuvato dal DL, esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'AQ.

A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le Prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che l'OEA utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la **risoluzione** dei CC di riferimento.

Art. 3.8 Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Art. 3.9 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'OEA è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente AQ. È fatto obbligo all'OEA di inserire in tutti i contratti che verranno da quest'ultima sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai RIE di che trattasi e oggetto di AQ, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui alla citata legge 136/2010; di tali contratti dovrà essere tempestivamente fornita copia all'Università.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Università e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'ANAC e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).
3. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla Università gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro **sette Giorni** dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
4. L'Università verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, **a pena di nullità assoluta**, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge (art 9 L.136/2010).
5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni **costituisce causa di risoluzione del contratto**.

CAPO 4 TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art.4.1 Stato dei luoghi

L'OEA non potrà sollevare eccezioni e/o pretese economiche aventi ad oggetto lo stato dei luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali.

L'OEA, infatti, contestualmente alla presentazione dell'offerta espressamente riconosce che i corrispettivi determinati dal presente CS sono remunerativi di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per eseguire, nei tempi prescritti ed a perfetta regola d'arte, tutte le richieste dall'Università.

Tale assunzione di responsabilità è conseguente all'aver preso atto, nei luoghi in cui devono essere eseguite le prestazioni, delle problematiche e delle circostanze connesse con l'espletamento dei lavori di cui al presente AQ. Tutto ciò anche in assenza di una puntuale conoscenza dello stato fisico e conservativo degli immobili.

Per tutte le ragioni espresse l'OEA è tenuto a svolgere tutte le indagini, del tipo e con le modalità che riterrà più opportune, allo scopo di formulare l'offerta economica con piena ed esclusiva responsabilità.

Con l'offerta formulata l'OEA si assume, altresì, esentandone l'Università, tutte le responsabilità di analisi economica nonché quelle organizzative, progettuali ecc. connesse con l'espletamento delle prestazioni conferite.

Art. 4.2 Consegna e inizio dei lavori

1. I RIE vengono intesi come avvio del singolo cantiere temporaneo, salvo diversa comunicazione da parte del DL, risultante da apposito verbale.

2. E' facoltà della Università procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, mediante l'assegnazione di un termine abbreviato; in tal caso il DL, indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato l'OEA non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà dell'Università risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'OEA è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4. L'OEA deve trasmettere all'Università, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; L'Università provvederà d'ufficio alla verifica della regolarità del DURC.

Art. 4.3 Programma operativo degli interventi (POI) e cronoprogramma

1. Per ogni trimestre l'OEA, su richiesta della DL, predispone e consegna alla DL un proprio POI coerente con la documentazione progettuale ed in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare analiticamente e in forma disaggregata ogni lavorazione con la previsione circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare mensile parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori.

Il POI deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il POI s'intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il POI può essere modificato o integrato dall'Università, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs n. 81 del 2008. In ogni caso il POI deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dall'Università e facente parte integrante del progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dall'Università al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Tali modifiche non potranno dare adito alla richiesta dell'Impresa di maggiori oneri.

Art. 4.4 Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è indicato sui singoli RIE decorrente dalla data di stipula degli stessi, salvo diversa comunicazione scritta dalla DL.

2. L'OEA si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma.

3. L'OEA elabora il POI di cui ai successivi articoli tenendo conto della possibilità di utilizzare giornate prefestive e pertanto non potrà richiedere ulteriori compensi per l'utilizzo di mano d'opera in queste giornate.

4. E' fatto obbligo del OEA comunicare l'ultimazione delle lavorazioni alla DL.

5. I lavori s'intendono ultimati nel momento in cui verrà emesso il relativo certificato di ultimazione dei lavori da parte della DL; tale certificato può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del DL come del tutto marginali e non incidenti sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine suppletivo comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Art. 4.5 Sospensioni e proroghe

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il DL può disporre la sospensione dell'esecuzione dei lavori, compilando, se possibile con l'intervento dell'OEA o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Il verbale è inoltrato al RUP entro **5 giorni** dalla data della sua redazione.

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il DL dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale

4. L'OEA che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

5. Qualora l'OEA non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma Legge.

6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.

7. Non appena cessate le cause della sospensione il DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e, salvo che la sospensione sia stata dovuta a cause imputabili all'OEA, il

conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari alla accertata durata della sospensione.

8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'OEA e trasmesso al RUP. Esso è efficace dalla data della sua redazione. Al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 5.

Art. 4.6 Sospensioni ordinate dal RUP

1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. L'ordine è trasmesso contemporaneamente all'OEA e al DL ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Il RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa dei lavori.

3. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva o comunque superino 6 mesi complessivamente, l'OEA può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità. L'Università può opporsi alla risoluzione del contratto ma, in tal caso, deve riconoscere al medesimo la refusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Nessun indennizzo è dovuto all'OEA negli altri casi.

Art. 4.7 Durata giornaliera dei lavori

1. L'OEA può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al DL che può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'OEA non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

2. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il DL ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del RUP ne dà ordine scritto all'OEA, il quale è obbligato ad uniformarsi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Art. 4.8 Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo applicata una penale corrispondente allo **1,00%** dell'importo dei lavori risultante dai singoli RIE.

2. La misura complessiva massima delle penali non potrà, in ogni caso superare il 10% dell'ammontare netto dei lavori risultante dal RIE. In caso di importo delle penali superiore al 10%, l'inadempimento sarà valutato ai fini dell'avvio delle procedure di risoluzione del RIE. **Al terzo RIE risolto l'Università potrà valutare la risoluzione dell'Intero AQ.**
3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal DL per la consegna degli stessi;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DL;
4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Università a causa dei ritardi.
6. È ammessa, su motivata richiesta dell'OEA, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'OEA stessa, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse dell'Università. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'OEA.
8. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide l'Università su proposta del RUP, sentito il DL e l'organo di collaudo ove costituito.

-°-°-°-°-

Inoltre dall'eventuale inosservanza dei seguenti obblighi deriva l'applicazione delle penali di seguito indicate:

1. Predisposizione di tutti gli elaborati grafici come (As built) che si renderanno necessari per l'esecuzione dei lavori.

Penale prevista € 100,00 per ogni omissione rilevata

2. Predisposizione, a propria cura e spesa, delle documentazioni e la cura delle pratiche per le autorizzazioni, dei permessi per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrai e simili, nonché di ogni altra certificazione prescritta dalle leggi o diverse normative, inerente ai lavori oggetti d'appalto;

Penale prevista € 150,00 per ogni omissione rilevata

3. Opere provvisorie, di protezione e/o di segnaletica necessaria per l'esecuzione dei lavori;

Penale prevista € 100,00 per ogni omissione rilevata

4. Fornitura, a tutto il personale impiegato, proprio e delle imprese subappaltatrici regolarmente autorizzate, di tesserini di riconoscimento contenenti l'indicazione delle generalità della Società di appartenenza, nonché codice identificativo e la foto del dipendente;

Penale prevista € 50,00 per ogni omissione rilevata

5. Sgombero completo, **entro 5 giorni** dall'ultimazione dei lavori, dalle aree di proprietà dell'Università dei materiali, mezzi d'opera, o attrezzi di proprietà dell'OEA;

Penale prevista € 100,00 per ogni giorno di ritardo

6. Consegna alla DL, **entro 45 giorni naturali**, successivi e continui dall'ultimazione dei lavori e prima del certificato collaudo, delle certificazioni prescritte dalla vigente normativa in materia.

Penale prevista € 100,00 per ogni giorno successivo di ritardo

7. Per ogni altra omissione di obblighi e oneri a carico dell'OEA elencati dagli articoli **13.1 e 13.2** inerenti i suddetti obblighi.

Penale prevista € 100,00 per ogni omissione rilevata

Art. 4.9. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

d) il tempo necessario alla DL per l'approvazione dei preventivi, delle campionature e dei disegni costruttivi;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'OEA comunque previsti dal CS;

f) le eventuali controversie tra l'OEA e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'OEA e il proprio personale dipendente;

h) gli scioperi a qualunque titolo organizzati;

-
- i) le avverse condizioni meteorologiche che rientrino nella media stagionale;
 - j) il tempo necessario alla DL ed all'Università per l'esame e l'approvazione delle eventuali proposte di variante dell'OEA;
 - k) l'eventuale ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei pagamenti.

CAPO 5 CAUZIONI E GARANZIE

Art. 5.1 Garanzia Fideiussoria

1. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dell'AQ e RIE e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'OEA. L'Università ha diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dell'AQ/RIE disposta in danno dell'OEA e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'OEA per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L'Università può richiedere all'OEA la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'OEA.

2. La garanzia fideiussoria deve essere pari al 10 per cento dell'importo dell'AQ. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

3. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice per la garanzia provvisoria.

4. La garanzia fideiussoria a scelta dell'OEA può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

5. La garanzia fideiussoria, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Università.

6. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione

del certificato di collaudo provvisorio, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dell'AQ risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

10. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Università, che aggiudica l'AQ o l'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.

11. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, nel corso delle opere nel loro complesso, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Università; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 5.2 Polizza da stipularsi nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.)

La polizza contractors all risks (d'ora in avanti CAR) è regolamentata dall'art. 103, comma 7 del Codice che interesserà i lavori di Manutenzione ordinaria e straordinaria.

La polizza deve prevedere la copertura per tutti i danni subiti dall'Università a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, e deve altresì assicurare l'Università per la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione delle prestazioni. Tale polizza deve prevedere delle somme assicurate pari ad almeno:

Sezione 1

Partita 1 importo pari alla somma dei RIE aggiudicati di volta in volta. Quota che deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di opere aggiuntive affidate a qualsiasi titolo all'OEA. Importo iniziale minimo € 500.000,00;

Partita 3 demolizione e sgombero : importo non inferiore a € 200.000,00;

Partita 4 macchinario e baraccamenti: importo adeguato alle esigenze dell'OEA.

Sezione 2

Responsabilità Civile Terzi: massimale per sinistro di € 1.000.000,00.

La copertura assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT/O) deve, anche mediante separata polizza rispetto alla sezione 2 della polizza CAR:

- prevedere la copertura dei danni che l'OEA dovesse risarcire quale civilmente responsabile verso terzi in generale nonché verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori, per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, o a persone dell'Università occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'OEA o dell'Università;
- prevedere la copertura dei danni biologici;
- prevedere che tra i soggetti terzi si intendono compresi i rappresentanti dell'Università autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'OEA, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'OEA sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Il mancato o ritardato pagamento da parte dell'OEA dei premi dovuti, non comporterà l'inefficacia della garanzia.

L'OEA deve trasmettere copia della polizza all'Università almeno 10 giorni prima della stipulazione del contratto ovvero dell'inizio delle lavorazioni in caso di consegna in via d'urgenza.

Garanzie sulla funzionalità degli interventi

L'OEA oltre alla responsabilità e garanzia delle vigenti norme, assume la garanzia dell'esecuzione degli interventi e di tutti i materiali ed accessori messi in opera, per la durata di anni 1 dalla data del certificato di collaudo/ regolare esecuzione.

Pertanto se, durante tale periodo di garanzia si manifestassero difetti di qualsiasi genere, l'OEA dovrà a sue cure e spese provvedere alla sostituzione di quei materiali che risultassero difettosi per qualità, costruzione o cattivo montaggio.

Art. 5.3 Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi

La garanzia per anticipazione è disciplinata dall'art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/16; la garanzia per la rata di saldo è disciplinata dall'art. 103, comma 6 del D. Lgs. 50/16.

Art. 5.4 Garanzie di raggruppamenti temporanei

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 5.5 Osservanza delle disposizioni normative – clausola sociale

Nelle prestazioni oggetto del presente AQ, l'OEA si obbliga ad applicare ed a fare applicare integralmente tutte le disposizioni normative e retributive contenute nel **Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini ovvero altro contratto equipollente)** in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni.

Le tabelle del Costo Medio Orario cui si è riferito il presente CS sono quelle redatte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero all'indirizzo: www.lavoro.gov.it.

L'inosservanza delle leggi in materia e delle disposizioni contenute nel comma di cui sopra, determinano la risoluzione del contratto senza alcuna formalità.

L'OEA dovrà accertarsi che, per l'esecuzione delle Prestazioni oggetto del presente CS, siano utilizzate maestranze idonee, disponibili e reperibili.

L'OEA dovrà predisporre prima dell'inizio delle Prestazioni, il piano delle misure per la salvaguardia della Salute e Sicurezza del proprio Personale.

Al fine di dare applicazione al **principio di promozione della stabilità occupazionale** secondo il disposto dell'art. 50 del Codice, nelle Prestazioni oggetto del presente CS, l'OEA si obbliga ad applicare ed a fare applicare integralmente tutte le disposizioni normative e retributive contenute nel rispettivo contratto collettivo nazionale del lavoro di cui sopra.

L'OEA si obbliga altresì ad applicare ed a fare applicare il CCNL e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con/tra i Soci.

I suddetti obblighi vincolano l'OEA, anche se non aderente alle associazioni stipulanti, o qualora receda da esse ed indipendentemente dalla natura, struttura, e dimensioni, e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'OEA si obbliga a rispettare tutti gli adempimenti fiscali e assicurativi, assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi in vigore comprese quelle che potrebbero essere emanate in corso d'AQ per tutti i dipendenti.

L'OEA, se cooperativa, dovrà altresì adempiere al pieno e perfetto adempimento delle leggi e regolamenti in vigore che competono in ordine alla posizione previdenziale e assicurativa dei propri Soci e Lavoratori.

L'Università potrà rivolgersi agli uffici periferici del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per avere informazione in merito agli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni.

L'Università favorirà tutti gli interventi e i controlli che i competenti organismi nazionali e locali in materia di previdenza e sicurezza e prevenzione vorranno fare sul personale dipendente dell'OEA e sui locali oggetto delle prestazioni.

L'OEA dovrà rispettare la normativa di legge relativa al personale dipendente, ivi compresi gli aspetti assicurativi, previdenziali e salariali che sono disciplinati sia in sede nazionale che locale, garantendo al proprio personale dipendente un trattamento economico e normativo non inferiore, sia per il lavoro ordinario che per il lavoro straordinario, a quello stabilito dai vigenti contratti collettivi applicabili alla categoria.

Da ciò ne consegue che l'Università è sollevata anche da ogni responsabilità per eventuali malattie professionali o infortuni subiti dal personale impiegato per l'espletamento delle prestazioni d'AQ, anche per effetto dell'uso degli attrezzi e del materiale.

Sempre nella sua qualità di datore di lavoro l'OEA dovrà, a sue totali cure e spese, provvedere alla completa osservanza delle norme e prescrizioni di legge e regolamenti relativi agli infortuni sul lavoro ed al rispetto delle norme di legge e regolamenti vigenti sul lavoro di ogni categoria di genere.

Costituirà onere esclusivo dell'OEA sostenere integralmente le spese per lo svolgimento dei necessari corsi di formazione e/o specializzazione del personale.

L'OEA dovrà provvedere alla trasmissione dei contratti di lavoro del personale adibito alle prestazioni dell'AQ, nonché la posizione previdenziale, assicurativa e i relativi versamenti, e gli estremi delle carte di identità di ciascun dipendente, l'elenco nominativo dei soci per le società cooperative.

L'espletamento delle procedure di riassunzione del personale coinvolgerà unicamente l'OEA e Aggiudicatario uscente, restando l'Università soggetto terzo estraneo.

Solo ad aggiudicazione avvenuta sorge l'obbligo per l'Aggiudicataria uscente di conferire dati relativi al personale impiegato nel servizio.

L'OEA acquista questo diritto nei confronti della Cessante solo all'aggiudicazione.

Unicamente la Cessante, e non l'Università, è tenuta per tramite delle OO.SS. a comunicare i dati del personale impiegato all'OEA. L'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione dell'OEA.

Art. 5.6 Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva

L'OEA è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione delle Prestazioni che formano oggetto del presente AQ, l'OEA si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'OEA anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto all'Università dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'OEA dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Università;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dall'Università o a essa segnalata da un ente preposto, la medesima comunica all'OEA l'inadempienza accertata e procede a **una detrazione del 20 (venti) per cento sui pagamenti in acconto**, se le Prestazioni sono in corso di esecuzione, ovvero alla **sospensione del pagamento del saldo**, se le Prestazioni sono ultimate, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'OEA delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Art. 5.5.1 Intervento sostitutivo in caso di inadempienza contributiva dell'OEA e del subappaltatore

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC si applica l'art. 30, comma 5 del Codice.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle Prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.

Art. 5.5.2 Intervento sostitutivo in caso di inadempienza retributiva dell'OEA e del subappaltatore

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'OEA, a provvedervi entro i

successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Università paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'OEA del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice.

2. I pagamenti, di cui al comma 1, eseguiti dall'Università, sono provati dalle quietanze predisposte a cura del RUP e sottoscritte dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il RUP provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.
3. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il RUP provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

CAPO 6 DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 6.1 Anticipazione

Sul valore dei RIE viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'OEA entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'OEA decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 6.2 Pagamenti in acconto

1. La procedura di contabilizzazione si basa sulla scomposizione delle prestazioni in singole attività elementari (solitamente corrispondenti ai RIE o parti di essi) secondo il metodo della **Work Breakdown Structure (WBS)**, e l'ascrizione in contabilità delle sole attività (**Work Package**) che siano state terminate al 100%; questo sistema elimina la necessità di misurazioni, che facilmente si prestano a contestazioni e semplifica in modo radicale la contabilità, e il successivo pagamento, nonché introduce un modello virtuoso secondo il quale le prestazioni entrano in contabilità solo quando realmente ultimate.

2. I pagamenti avvengono mediante emissione di **certificato di pagamento** ogni volta che i lavori sono stati regolarmente ultimati a regola d'arte.

3. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

4. Ai sensi del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, la trasmissione delle fatture intestate a questa Università dovrà avvenire esclusivamente in **modalità elettronica** attraverso il **Sistema di Interscambio** istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze utilizzando il **codice IPA 4Q9H82**. L'Università provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni.

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'OEA, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento.

Art. 6.3 Pagamenti a saldo

1. Il Conto Finale accompagnato da una relazione è redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal DL e trasmesso al RUP. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'OEA, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'OEA non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nei documenti contabili, il conto finale viene ritenuto come definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. precedente, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del CC.
5. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del CC, l'OEA risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 6.4 Revisione prezzi

Per i prezzi relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7 del Codice, solo per l'eccedenza **rispetto al dieci** per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo le parti possono consensualmente risolvere il contratto senza che sia dovuto alcun indennizzo come conseguenza della **risoluzione del contratto**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1467 del CC.

CAPO 7 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 7.1 Lavori a misura

1. I lavori sono appaltati “a corpo”, pertanto non è prevista una contabilizzazione “a misura”

2. Qualora in corso d'opera, ed in via del tutto eccezionale, debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e che per tali variazioni ricorrano le condizioni per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

3. Nei casi di cui al comma 2, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con **atto di sottomissione “a corpo”**.

4. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto e in ogni caso se non preventivamente autorizzati dal DL.

5. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal CS e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

6. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità effettivamente eseguite i prezzi unitari desunti dall'elenco dei prezzi unitari e degli eventuali nuovi prezzi.

7. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 2, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del comma 3, con le relative quantità.

Art. 7.2 Lavori a corpo

1. *La procedura di contabilizzazione si basa sulla scomposizione delle prestazioni* in singole attività elementari (solitamente corrispondenti ai RIE o parti di essi) secondo il metodo della **Work Breakdown Structure (WBS)**, e l'ascrizione in contabilità delle sole attività (**Work Package**) che siano state terminate al 100%; questo sistema elimina la necessità di misurazioni, che facilmente si prestano a contestazioni e semplifica in modo radicale la contabilità, e il successivo pagamento, nonché introduce un modello virtuoso secondo il quale le prestazioni entrano in contabilità solo quando realmente ultimate.

Ad ultimazione di ogni RIE, l'OEA invierà al DL comunicazione di ultimazione; il DL effettuata verifica in contraddittorio emetterà "Certificato di Regolare Esecuzione".

2. Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal CS e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificate nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera secondo le regola dell'arte.

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'art. 2.2 sono valutati separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e verranno contabilizzati e liquidati convenzionalmente in percentuale ai lavori eseguiti nel singolo stato di avanzamento.

Art. 7.3 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Eventuali materiali o manufatti forniti a piè d'opera, a esclusiva discrezione della DL, possono essere inseriti in contabilità dopo la relativa verifica e accettazione.

2. La percentuale contabilizzabile per i materiali a piè d'opera, qualunque sia il prezzo unitario della relativa "opera compiuta" comunque non potrà essere maggiore del 50%.

CAPO 8 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 8.1 Disposizioni e ordini di servizio

1. Il RUP impartisce al DL, con disposizione di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il DL è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.

2. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al DL resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'AQ/RIE.

3. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite all'OEA tutte le disposizioni e istruzioni da parte del RUP ovvero del DL. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'OEA che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal DL, deve essere vistato dal RUP. L'OEA è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nei documenti contabili all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve

Art. 8.2 Custodia del cantiere

1. E' a carico e cura dell'OEA la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Università e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Università.

2. Ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.

Art. 8.3 Cartello di cantiere

1. L'OEA deve predisporre ed esporre in sito un minimo di 2 esemplari del cartello indicatore, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

2. I cartelli di cantiere, dovranno contenere le indicazioni relative al Progetto, all'Università, all'OEA, alle Imprese esecutrici delle opere, al Progettista, al DL, ai Coordinatori per la Sicurezza, ai Subappaltatori e a quant'altro necessario perché il cartello sia conforme alle vigenti norme.

3. I cartelli dovranno essere sottoposti preventivamente all'approvazione della DL.

4. L'OEA, immediatamente dopo la data di consegna dei lavori, dovrà dare effettivo inizio all'allestimento del cantiere.

5. L'OEA, in fase di installazione e gestione delle aree di cantiere, dovrà predisporre tutti gli accorgimenti necessari per il buon andamento del cantiere stesso. Particolare attenzione dovrà essere posta alla valutazione e conseguente costruzione di percorsi interni per gli automezzi pesanti, così come sottolineato nel Piano della Sicurezza.

Art. 8.4 Impianto del cantiere

1. L'OEA, immediatamente dopo la data di consegna dei lavori, dovrà dare effettivo inizio all'allestimento del cantiere.

2. L'OEA, in fase di installazione e gestione delle aree di cantiere, dovrà predisporre tutti gli accorgimenti necessari per il buon andamento del cantiere stesso. Particolare attenzione dovrà essere posta alla valutazione e conseguente costruzione di percorsi interni per gli automezzi pesanti, così come sottolineato nel Piano della Sicurezza.

Art. 8.5 Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

I materiali e i componenti utilizzati dovranno essere conformi alla normativa vigente e comunque si demanda ogni responsabilità all'OEA per il loro impiego.

I materiali possono essere messi in opera solo dopo l'accettazione del DL, comprensivi delle schede tecniche e/o delle loro certificazioni, a corredo della giustificazione del preventivo emesso dall'OEA. L'OEA farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso delle prestazioni, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dal DL.

Qualora in corso d'opera, i materiali non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'OEA sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

I materiali e /o i componenti non accettati dovranno essere sostituiti, a cura e spese dell'OEA, con altri rispondenti ai requisiti richiesti.

Art. 8.5.1 Approvvigionamento

E' responsabilità dell'OEA eseguire la **valutazione** dei propri potenziali **fornitori**, con riferimento alla loro capacità organizzativa, tecnica, logistica, operativa, finanziaria, etc.. (le valutazioni sui fornitori sono a disposizione del DL). L'OEA accetta nei Luoghi i materiali e le forniture dopo che questi siano approvati dal DL e solo dopo aver svolto preliminarmente le attività di: campionatura; registrazione della campionatura; emissione degli ordini di fornitura; documentazione di acquisto e trasporto e documentazione completa delle caratteristiche e la conformità a norme tecniche/progetto/RIE della fornitura, nonché delle certificazioni di idoneità, qualità, omologazioni; registrazione dei risultati di prove controlli collaudi. L'OEA assicura la completezza, la fascicolazione e la archiviazione della documentazione allegata alla Campionatura, che comprende: la "**Scheda della campionatura**", con gli allegati tecnici (quali schede prodotto, stralci del progetto, certificazioni di idoneità, qualità, omologazione e varia natura, etc.; le certificazioni dei

materiali, dei prodotti e delle forniture); il **“Registro delle campionature”**; il **prodotto-campione** della campionatura presentata (di cui cura la conservazione fino al collaudo). Sulla base del proprio **Piano di Approvvigionamento**, l'OEA esegue tutte le fasi del processo di approvvigionamento, dalla campionatura, alla emissione dell'ordine fino all'arrivo nei Luoghi; inoltre l'OEA conduce periodici riesami ed aggiornamenti del Piano degli Approvvigionamenti e verifica gli scostamenti rispetto alle pianificazioni, dandone comunicazione al DL.

L'OEA individua e completa i requisiti di qualità e le specifiche del prodotto da acquistare, assicurando la conformità della fornitura al AQ; verifica l'adeguatezza della propria richiesta di acquisto e dell'ordine rispetto alle esigenze dell'AQ, documentando l'esito positivo dello stesso controllo con il proprio visto sulla richiesta di acquisto e sull'ordine; calibra il tipo e l'estensione dei controlli sulle forniture e assicura che siano adeguatamente registrati gli esiti dei controlli, operando nell'ambito del Piano di Controllo dell'AQ; gestisce le non conformità e le azioni preventive relative alle forniture che impattano sul prodotto finale secondo i requisiti del presente CS; applica i requisiti di Progetto alle forniture acquistate dai propri subappaltatori/subfornitori.

L'OEA redige il contratto per le proprie forniture, dove riporta i requisiti e le prescrizioni della fornitura ed almeno: oggetto del contratto, corrispettivo, prestazioni ed oneri a carico del fornitore, situazione dei lavori, pagamenti ed anticipazioni, inizio ed ultimazione dei lavori; sospensioni, divieto di cessione dei lavori per il fornitore, osservanza di leggi e norme, conoscenza dei luoghi e della natura dei lavori da eseguire, prescrizioni, trasporto, tempi di consegna. Quanto predetto deve essere comunicato al DL nei termini di legge.

Art. 8.5.2 Monitoraggio e misurazione

E' Responsabilità dell'OEA (anche per le opere in subappalto e più in generale tutti le opere sub affidate) **eseguire le ispezioni, prove, controlli e verifiche** relative a: **qualificazione della fornitura**, in corso di realizzazione presso il fornitore dell'OEA, in officina o prefabbricazione; **in accettazione della fornitura /prodotto/prefabbricato in cantiere**; **in corso d'opera** su opere o parti di opera, impianti, installazioni; **finali** su opere o parti di opera, impianti, installazioni. Le attività di esecuzione dei controlli e la produzione delle relative registrazioni si estendono anche alle opere e lavorazioni oggetto di subappalto/subfornitura.

Le registrazioni dei controlli effettuati dall'OEA sono tenuti a disposizione del DL nel corso del monitoraggio e sono allegati, a cura dell'OEA, alla documentazione degli stati di avanzamento dell'opera oggetto di AQ.

Il Piano di Controllo comprende: controlli di qualificazione; controlli di accettazione in cantiere; controlli in corso di opera e finali. Per **controlli di qualificazione** si intendono i controlli, le prove ed i collaudi che l'OEA è tenuto a svolgere sulle forniture di competenza, presso i propri fornitori / pre-fabbricatori ed in officina, prima che le stesse forniture siano avviate in cantiere. I **controlli in accettazione** di norma comprendono: Controllo documentale e visivo: verifica del documento di consegna e corrispondenza del materiale con quanto riportato; verifica qualitativa e quantitativa dei materiali e corrispondenza con

l'ordine di acquisto; verifica della integrità della fornitura (prodotto e imballaggio). **Controllo tecnico:** Verifica dei parametri e delle dimensioni atta ad accertare la conformità del prodotto/materiale acquistato rispetto al Contratto/norme tecniche/Piano dei Controlli. L'OEA assicura in termini operativi la completezza dei riscontri e della documentazione allegata ai controlli in corso d'opera, compresi gli allegati esplicativi quali stralci del Progetto/norme tecniche, schede tecniche, etc... che sono di supporto per attestare l'esito positivo del controllo. Il verbale di registrazione dei controlli ed il registro dei punti pendenti per ogni controllo effettuato sono archiviati dall'OEA. E' precisa responsabilità dell'OEA la raccolta completa e la archiviazione, già nel corso della esecuzione delle prestazioni: della documentazione certificativa delle opere e dei prodotti installati (certificati, attestati di qualifica, omologazioni richieste da norme, su prodotti, materiali, componenti, etc...); degli esiti e dei riscontri delle prove e dei collaudi in corso d'opera; degli as built e della documentazione tecnica di supporto; i manuali di manutenzione o altre schede tecniche; i certificati di omologazione o approvazione, da parte degli enti ostativi o certificativi e quanto altro previsto dalle norme contrattuali ai fini del collaudo.

Per quanto soprariportato, è condizione imprescindibile per l'emissione degli Stati di Avanzamento dei lavori e i relativi Certificati di Pagamento il risultato positivo dei controlli di: qualificazione; accettazione; tecnici.

Art. 8.6 Elaborati "come costruito"

1. L'onere della redazione degli elaborati del "come costruito" (As Built) seguendo i criteri e le modalità di seguito riportati sono a carico dell'OEA;

2. I requisiti fondamentali che tali elaborati dovranno soddisfare sono:

- a. la rappresentazione esatta di quanto effettivamente costruito, fornito ed installato;**
- b. la rintracciabilità, una volta realizzata l'opera, di ogni componente edilizio ed impiantistico, in particolar modo di quelli non immediatamente accessibili, per tutte le esigenze gestionali e manutentive;**
- c. il coordinamento tra elementi costruttivi rappresentati e le certificazioni di corredo necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni all'uso dell'infrastruttura previste dalle norme vigenti.**

3. i documenti da produrre che in termini generali saranno costituiti da planimetrie, prospetti, viste, sezioni, fotografie, relazioni esplicative e corredati da legende relative ai materiali e ai componenti impiegati con richiami alle certificazioni che dovranno essere allegate e da indicazioni dimensionali, comprese quelle necessarie ad individuare i componenti nascosti rispetto a punti fissi facilmente individuabili;

4. le scale di rappresentazioni che dovranno essere adeguate agli elementi costruttivi disegnati e, comunque, non inferiori alle rappresentazioni analoghe di progetto;

Art. 8.7 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

Art. 8.8 Variazioni e addizioni

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'OEA se non è disposta dal DL e preventivamente approvata dall'Università.
2. Il mancato rispetto del comma 1, comporta, salva diversa valutazione del RUP, la rimessa in pristino, a carico dell'OEA, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del DL, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
3. Qualora, sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, il DL propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP.
4. L'OEA ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dall'Università e che il DL gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'contratto. Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite stabilito dal successivo comma 11, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un **atto di sottomissione** che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un **atto aggiuntivo all'AQ**, sottoscritto dall'OEA in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali è condizionata tale accettazione.
5. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo i casi prescritti dal Codice.
6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di AQ, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi.
7. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre varianti in corso d'opera è demandato al RUP, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.
8. Nel caso di cause impreviste ed imprevedibili, il RUP, su proposta del DL, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità all'Università, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione.

9. Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale dell'Università su parere dell'organo consultivo che si è espresso sul progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal RUP, sempre che non alterino la sostanza del progetto.

10. Sono approvate dal RUP, previo accertamento della loro non prevedibilità, che prevedano un aumento della spesa non superiore al 5% dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara.

11. Per le sole ipotesi previste dal Codice, l'Università durante l'esecuzione dell'AQ/RIE può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di **un quinto dell'importo** dell'AQ/RIE, e l'OEA è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

12. Se la variante, nei casi previsti dal comma 11, supera tale limite il RUP ne dà comunicazione all'OEA che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione l'Università deve comunicare all'OEA le proprie determinazioni. Qualora l'OEA non dia alcuna risposta alla comunicazione del RUP si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.

Art. 8.9 Diminuzioni dei lavori

1. L'Università può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nei RIE, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, e senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo.

2. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'esecutore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

3. L'esecutore, durante il corso dei lavori può proporre al DL eventuali variazioni migliorative, ove consentito dal Codice, di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.

4. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. L'idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore.

-
5. La proposta dell'OEA, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al DL che entro 10 giorni la trasmette al RUP unitamente al proprio parere. Il RUP entro i successivi 30 giorni, sentito il progettista, comunica all'OEA le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.
6. Le proposte dell'OEA devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilito nel relativo programma.

Art. 8.10 Sinistri alle persone e danni

1. Qualora nell'esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il DL compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al RUP indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la Università le conseguenze dannose.
2. Sono a carico dell'OEA tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'AQ/RIE.
3. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

CAPO 9 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 9.1 Norme di sicurezza generali

1. I lavori devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'OEA è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'OEA predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'OEA non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 9.2 Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'OEA è obbligato a fornire alla Università, prima dell'inizio dei lavori, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'OEA è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 9.3 Piani di sicurezza e di coordinamento

L'OEA è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Università, ai sensi del D.Lgs n. 81/08.

Art. 9.4 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'OEA può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'OEA ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'OEA.

Art. 9.5 Piano operativo di sicurezza (POS)

1. L'OEA, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

2. Il POS costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, previsto dall'art. 4, comma 1, lettera a) e dall'art. 12, del D.Lgs n. 81 del 2008.

Art. 9.6 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'OEA è obbligato ad osservare le misure generali di tutela, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti di cui agli artt. 8 e 9 e all'allegato IV del D.Lgs n. 81 del 2008.

2. L'OEA è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del coordinatore alla sicurezza in esecuzione, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

3. L'OEA è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il DT di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il POS formano parte integrante dell'AQ. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'OEA, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono **causa di risoluzione** del contratto.

5. In allegato alla documentazione, a corredo della richiesta di autorizzazione al subappalto, l'OEA dovrà allegare anche copia del POS del subappaltatore contestualmente all'invio all'Università.

6. La presentazione e approvazione del POS è necessaria anche per i lavoratori autonomi o per le imprese esecutrici che fanno il loro ingresso in cantiere a titolo del cosiddetto "subaffidamento" ex art.18, comma 12, L.55/90 e s.m.i.; i sub-affidamenti, costituiti dalle forniture con posa in opera ed i noli a caldo, rientranti nelle specifiche caratteristiche di cui alla citata norma, vengono semplicemente comunicate all'Università ed alla DL; in questo caso la comunicazione di sub-affidamento dovrà contenere la specifica che "Il POS è stato inviato al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione per l'approvazione", mentre il relativo documento sarà inviato esclusivamente al CSE.

7. Per l'ingresso in cantiere dei subappaltatori e dei sub-affidatari occorre, oltre all'autorizzazione dell'Università, anche l'approvazione del POS da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, nonché il deposito del documento stesso presso il cantiere; l'approvazione del POS sarà contestualmente inviata, da parte del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, all'OEA, all'Università e alla DL.

8. Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, nel caso in cui richieda all'OEA di apportare modifiche o apponga direttamente modifiche al POS, si rivolgerà direttamente all'OEA, ed il piano così modificato ed approvato rimarrà depositato presso il cantiere; all'Università dovrà pervenire, da parte del Coordinatore, la comunicazione di avvenuta approvazione del Piano e del relativo deposito presso il cantiere.

CAPO 10 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 10.1 Subappalto e cottimo

Ai sensi dell'art. 105 del Codice, l'OEA può affidare in subappalto, entro i limiti prescritti dal bando delle opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della Università.

Ai sensi dell'art. 105 co. 2 del codice, si considera comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'OEA deve comunicare all'Università, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non rientrino nei casi sopra indicati stipulati per l'esecuzione dell'AQ, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Per quanto non disciplinato dal presente CS, l'affidamento in subappalto o a cottimo è sottoposto alle condizioni ed ai limiti stabiliti dall'art. 105 del codice.

Art. 10.2 Procedimento di autorizzazione al sub-appalto e del cottimo

Qualora l'OEA, avendo indicato tale facoltà in sede di gara, intenda richiedere, per talune Prestazioni appartenenti alla categoria prevalente o alle categorie scorporabili autorizzazione al subappalto o al cottimo, deve inoltrare all'Università specifica domanda con allegata la copia autentica del contratto di sub-appalto, condizionato negli effetti all'autorizzazione dell'Università, e una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

L'autorizzazione va richiesta a prescindere dall'importo del contratto di subappalto.

La verifica circa l'esistenza dei presupposti di legge per l'autorizzazione al subappalto compete all'Università. Qualora sussistano i presupposti di legge l'autorizzazione non può essere negata sulla base di valutazioni discrezionali o soggettive dell'Università.

Ai sensi dell'art. 105 del codice l'Università rilascia autorizzazione purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria della prestazione subappaltata;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati le Prestazioni che si intende subappaltare;
- d) L'OEA dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;

e) l'OEA abbia depositato il contratto di subappalto presso l'Università almeno 30 (trenta) Giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, unitamente alle certificazioni delle qualificazioni richieste per il subappaltatore in riferimento all'oggetto e la dichiarazione di assenza di motivi di esclusione dalle gare;

f) il ribasso offerto dal subappaltatore non può superare il 20% rispetto ai prezzi dell'AQ, esclusi i costi della sicurezza e manodopera che vanno pagati al subappaltatore senza alcun ribasso, pena la **risoluzione contrattuale**.

L'Università provvede al rilascio dell'autorizzazione (o al motivato diniego) al subappalto o al cottimo entro trenta Giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Università sono di 15 Giorni. Va richiesta una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto, l'importo o la qualificazione del subappaltatore subiscano variazioni.

Art. 10.2 Responsabilità dell'OEA nel Subappalto e SubContratto

L'OEA resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Università per la corretta esecuzione delle Prestazioni di autorizzazione al subappalto, sollevando la stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle Prestazioni subappaltati.

Il subappalto non autorizzato, oltre ad essere causa di risoluzione contrattuale, comporta le sanzioni penali previste dalla l. 246/1995.

Il DL, il RUP, nonché il CSE provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di eseguibilità del subappalto.

L'OEA è tenuto ad inserire nei sub-contratti le previsioni contenute dall'art. 3 della l. n. 136/2010 in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari", pena la nullità del contratto ed è inoltre tenuto a verificare l'assolvimento da parte del subappaltatore degli obblighi previsti dalla legge sopra citata.

L'Università potrà verificare il rispetto degli obblighi contenuti nel precedente comma da parte dell'OEA e subappaltatore.

Art. 10.3 Pagamento dei Subappaltatori

L'Università provvede alla **corresponsione diretta al subappaltatore** dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto autorizzato. Per il pagamento delle suddette rate di acconto, l'OEA dovrà inoltre produrre Comunicazione

scritta inerente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento sottoscritta dal legale rappresentante dell'aggiudicataria e controfirmata per accettazione dal legale rappresentante del subappaltatore.

Per procedere al pagamento dei SAL successivi al primo, ai sensi dell'art. 15 della L. 189/11, novellato dall'art. 30, comma 5-quater della L. 98/2013, occorrerà produrre copia delle **fatture quietanzate** relative ai pagamenti dei **subfornitori**, con l'indicazione delle ritenute di garanzia, riguardanti il SAL precedente.

Art. 10.4 Comunicazioni obbligatorie sub-contratti

Per tutti i subappalti, subcontratti e subforniture della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi o forniture, l'OEA è tenuto a **comunicare** all'Università tramite, il contratto stipulato con il subcontraente in cui si evinca:

- la descrizione dei lavori, servizi o forniture in capo al subcontraente;
- Il quadro comparativo per prezzo unitario delle lavorazioni tra Università –OEA e subcontraente ai fini delle verifiche delle aliquote di ribasso.
- l'importo complessivo pattuito;
- la clausola di assunzione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

La comunicazione di cui sopra deve essere inviata al RUP almeno 5 (cinque) Giorni prima dell'effettivo svolgimento della prestazione oggetto di affidamento.

In particolare, per le attività ritenute sensibili ai sensi della Legge n. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione) ed esposte a rischio di infiltrazioni mafiose, l'OEA dovrà comunicare alla Università l'iscrizione alla White list.

A titolo esemplificativo e non esaustivo di seguito si riportano le attività sensibili:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi,*
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi,*
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti,*
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzi e bitume,*
- e) noli a freddo di macchinari,*
- f) fornitura di ferro lavorato,*
- g) noli a caldo,*
- h) autotrasporti per conto di terzi,*
- i) guardiania dei cantieri.*

Art. 10.5 Sicurezza nei cantieri dei sub-appaltatori e sub-fornitori

I nominativi, le attività, gli importi e gli estremi di approvazione o comunicazione di tutti i sub-appalti e di tutte le sub-forniture dovranno essere trasmessi dal RUP, o nel caso di sua inerzia da parte dell'OEA, al DL ed al CSE al fine di provvedere a quanto di competenza in materia di controllo delle maestranze e di salvaguardia della sicurezza del lavoro sul cantiere.

Non si potrà procedere all'attuazione dei sub-appalti o delle sub-forniture in cantiere se il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (d'ora in avanti PSC) e/o il Piano Operativo della Sicurezza non sono stati adeguati e coordinati alla compresenza di più operatori, appartenenti a diverse imprese, nel medesimo cantiere.

Il datore di lavoro dell'OEA è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori (art. 97 D. Lgs. n. 81/2008).

L'OEA e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono all'Università prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, (inclusa la Cassa edile, ove presente), assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

CAPO 11 - CONTROVERSIE, RISOLUZIONE E RECESSO.

Art. 11.1 Contestazioni

1. Il DL o l'OEA comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione; il RUP convoca le parti entro 15 Giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'OEA, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nei documenti contabili.

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il DL redige in contraddittorio con l'OEA un **processo verbale delle circostanze contestate** o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'OEA per le sue osservazioni, da presentarsi al DL nel termine di 8 Giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

3. L'OEA, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'OEA.

Art. 11.2 Eccezioni e riserve dell'OEA

1. I documenti contabili sono firmati dall'OEA, con o senza riserve, nel giorno in cui gli vengono presentati.

2. Nel caso in cui l'OEA, non firmi i documenti contabili, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 Giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nei documenti stessi.

3. Se l'OEA, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 Giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nei documenti contabili le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

4. Il DL, nei successivi 15 Giorni, espone nei documenti contabili le sue motivate deduzioni.

5. Nel caso in cui l'OEA non ha firmato la contabilità nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore **decade** dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il DL può registrare in partita provvisoria quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

7. L'OEA, a pena di decadenza, dovrà adempiere ai tre seguenti oneri:

- a. formulazione della domanda nel momento immediatamente successivo al fatto che determina il suo pregiudizio sul primo atto dell'AQ idoneo a fungere da sede delle domande stesse;
- b. successiva iscrizione della stessa domanda anche in contabilità all'atto del primo SAL immediatamente successivo al fatto che dà origine alla domanda;
- c. conferma della domanda sul conto finale.

Le domande dovranno, **a pena di decadenza**, avere un contenuto preciso e determinato:

1. sia in ordine alle ragioni su cui si fondano;
2. sia in ordine alla quantificazione della pretesa.

Quanto al primo dei due elementi, sarà indispensabile che l'OEA esponga i fatti a fondamento delle sue domande e le ragioni sostanziali che le giustificano.

Una domanda priva di questi elementi sarà considerata **generica, inefficace** e perciò ne consegue la decadenza.

L'OEA avrà l'onere di indicare le spese sostenute, con la quantificazione non soltanto dell'intero importo, ma anche delle singole voci che lo compongono: le domande dovranno essere corredate, **a pena di decadenza**, da documentazione probatoria degli oneri sostenuti (ad es. fatture quietanzate, etc.).

8. L'OEA, nel caso in cui la sospensione dei lavori o le sospensioni se più di una, durino per un periodo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle Prestazioni stesse o comunque a sei mesi complessivi, potrà:

a. chiedere la risoluzione dei RIE; in tale caso se l'Università darà il suo assenso, avrà luogo la risoluzione ed all'OEA non spetterà alcuna indennità; se, invece, l'Università negherà il suo assenso alla risoluzione, l'OEA avrà diritto al ristoro dei maggiori oneri sopportati nel periodo eccedente i termini sopra citati (un quarto del tempo contrattuale ovvero sei mesi), intendendosi per maggiori oneri quelli afferenti il danno emergente, con esclusione perciò di qualsiasi ristoro del lucro cessante. All'OEA spetterà, perciò, esclusivamente il rimborso dei maggiori costi sopportati nel periodo eccedente i termini sopra citati, sempre che tali oneri risultino corredate da idonea documentazione probatoria e sussistano per i macchinari e le retribuzioni le condizioni infra individuate. Resta fermo, comunque, l'onere, a carico dell'OEA, di formulare riserva nel verbale di sospensione e di ripresa dei lavori, successiva conferma nella contabilità al primo stato di avanzamento immediatamente successivo, **e ciò a pena di decadenza**.

b. non formulare alcuna istanza di risoluzione; in tal caso il suo comportamento significherà acquiescenza e rinuncia al ristoro dei maggiori oneri.

9. In ogni caso, il DL, nell'eventualità che abbia disposto la sospensione, accerterà, le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e darà, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e

mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa delle Prestazioni.

Relativamente ai macchinari e alle retribuzioni, i danni dovranno essere provati non soltanto con le attestazioni del DL, ma anche con prove documentali, quali le fatture quietanzate di acquisto (per dimostrare il valore dei macchinari) o di noleggio e le buste paga quietanzate (per dimostrare l'entità degli stipendi corrisposti).

Art. 11.3 Limite delle riserve

1. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
2. L'importo complessivo delle riserve **non può in ogni caso essere superiore al 20% dell'importo contrattuale.**
3. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, sono stati oggetto di verifica.

Art. 11.4 Accordo bonario

1. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei RIE possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo degli stessi, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7.
2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
3. Il DL dà immediata comunicazione al RUP delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
4. Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.
5. Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del DL e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16 del Codice

La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.

6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro **quarantacinque giorni** dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte dell'Università. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario

7. Nelle more della risoluzione delle controversie l'OEA non può comunque rallentare o sospendere le Prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla direzione dei lavori o dal Responsabile del Procedimento.

Art. 11.5 Transazione

1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dell'AQ, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

2. Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000 euro, ovvero 200.000 euro in caso di lavori pubblici, è acquisito il parere in via legale dell'Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, o del funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso, ove non esistente il legale interno, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali.

3. La proposta di transazione può essere formulata sia dall'OEA che dal dirigente competente, sentito il RUP.

4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

Art. 11.6 Recesso e rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

Fermo quanto previsto dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, l'Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 109 del Codice.

Art. 11.7 Risoluzione dell'AQ e dei RIE

1. La risoluzione di n. 3 RIE comporta la risoluzione dell'AQ. Resta fatto salvo l'obbligo per l'OEA di concludere gli altri RIE già stipulati.

2. L'Università può risolvere l'AQ e i relativi RIE durante il periodo di loro efficacia, **senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento**, di diritto ai sensi dell'art. **1456 CC** nonché ai sensi dell'art. 1360 CC., previa dichiarazione da comunicarsi al OEA con PEC, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- A. l'AQ o i RIE hanno subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
- B. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice sono state superate le soglie [50% del valore del /RIE] di cui al comma 7 del predetto articolo, con riferimento al singolo RIE;
- C. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2 del Codice, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b) [15% del valore del RIE];
- D. l'OEA si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'AQ, oppure dei RIE, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione;
- E. l'AQ ovvero i RIE non avrebbero dovuto essere aggiudicati in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
- F. nei confronti dell'OEA sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- G. nei confronti dell'OEA sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
- H. disapplicazione anche di una sola delle **migliorie/proposte tecniche** proposte in sede di gara;
- I. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) Giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Università;
- J. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della AQ.
- K. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa;

-
- L. applicazione di penali oltre la misura massima stabilita del 10% dei singoli RIE;
 - M. documento unico di regolarità contributiva dell'OEA, risulti negativo per due volte consecutive;
 - N. nei casi di cui agli art.3.7 (Avvalimento); art. 3.9 (Tracciabilità dei flussi finanziari); artt. 5.5,5.6 (Osservanza disposizioni normative- Clausola sociale); Art. 6.4 (Revisione dei Prezzi);
 - O. non rispetti la normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui alle disposizioni vigenti o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e non rispetti le ingiunzioni fattegli al riguardo dal RUP o dal Coordinatore per la Sicurezza;
 - P. omessa segnalazione qualsiasi variazione societaria: mancanza di comunicazione di qualsiasi variazione in capo all'OEA entro 30 Giorni dell'avvenimento. L'Università, a tal proposito, si riserva di verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti necessari.
 - Q. Firma dei documenti contabili, dei verbali, dei certificati ecc... da parte di **soggetti non muniti di giusta procura** da parte del Legale rappresentante dell'OEA.
 - R. Qualora l'OEA offra a dipendenti dell'Università, con i quali entri in contatto in ragione dell'attività contrattuale, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia. Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore, in via orientativa, a euro 150, anche sotto forma di sconto;
 - S. Qualora l'OEA diffonda e comunichi a terzi dati, informazioni e notizie in genere, aventi natura riservata, di cui venga a conoscenza in funzione dello svolgimento dell'attività contrattuale.
 - T. Impossibilità a mantenere la custodia del cantiere/luoghi consegnati;
 - U. Impossibilità ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per mancanza di liquidità dell'OEA.
 - V. Subappalto non autorizzato;
 - W. Rilevazione prestazioni eseguite da subappaltatore per importi superiori a quelli autorizzati.

3. Il DL, quando accerta un **grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali** da parte dell'OEA, tale da **comprometterne la buona riuscita** delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'OEA. Egli formula, altresì, la **contestazione** degli addebiti all'OEA, assegnando un termine **non inferiore a 15 Giorni** per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite

e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'OEA abbia risposto, la Università, su proposta del RUP, **dichiara risolto il contratto**.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni **ritardi per negligenza** dell'OEA rispetto alle previsioni del AQ e dei RIE, il DL gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a **dieci Giorni**, entro i quali l'OEA deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'OEA, qualora l'inadempimento permanga, l'Università **risolve il contratto**, fermo restando il pagamento delle penali. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nella fattispecie:

- I. mancato o ritardato approvvigionamento delle forniture e attrezzature;
- II. mancato inizio effettivo delle prestazioni, (esclusi gli approntamenti di cantiere da non considerarsi effettivo inizio), trascorsi i giorni indicati dal Verbale consegna;
- III. sospensione unilaterale delle prestazioni da parte dell'esecutore senza giustificato motivo per oltre 6 Giorni;
- IV. rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dai RIE;
- V. mancato rispetto del cronoprogramma delle Prestazioni nei termini complessivi e parziali previsti dal presente CS;
- VI. inadempimento accertato agli ordini di servizio impartiti dal DL relativi ai tempi ed alle modalità esecutive delle Prestazioni;

Fatte salve le sopra esposte modalità di risoluzione per **grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e ritardi per negligenza**, l'Università, dopo la **seconda diffida** o ingiunzione potrà risolvere il contratto senza che l'OEA, possa pretendere alcun risarcimento, in qualsiasi momento, con messa in mora di 15 Giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:

- i. non rispondenza dei beni forniti e delle lavorazioni eseguite alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- ii. omessa trasmissione della comunicazione scritta inerente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento sottoscritta dal legale rappresentante dell'aggiudicatario e controfirmata per accettazione dal legale rappresentante del subappaltatore;
- iii. omessa trasmissione fatture quietanziate dei subfornitori ai sensi dell'art. 15 della L. 189/11, novellato dall'art. 30, comma 5-quater della L. 98/2013,
- iv. omessa trasmissione fatture quietanziate delle mandanti in caso di RTI ovvero delle consorziate esecutrici.

Nei casi di risoluzione dei RIE o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall'Università è fatta all'OEA nella forma dell'ordine di servizio o PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei Prestazioni.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall'Università si fa luogo, in contraddittorio fra il DL e l'OEA o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza delle Prestazioni, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Università per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'OEA, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Università, nel seguente modo:

- a) ponendo a base d'asta l'importo lordo delle Prestazioni di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo delle Prestazioni posti a base d'asta, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo delle Prestazioni eseguiti dall'OEA inadempiente;
- b) ponendo a carico dell'OEA inadempiente:
 - I. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo contratto per il completamento delle Prestazioni e l'importo netto degli stessi risultanti dall'aggiudicazione effettuata in origine all'OEA inadempiente;
 - II. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - III. l'eventuale maggiore onere per la Università per effetto della tardata ultimazione delle Prestazioni, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo, dei maggiori interessi per il finanziamento delle Prestazioni, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

In caso di Associazione Temporanea di Imprese i RIE potrà essere risolto se la società mandataria dovesse perdere i requisiti previsti dalla legge succitata l'Università ha la facoltà di proseguire il rapporto con altra impresa che si sia costituita mandataria.

Se a perdere i requisiti, è una delle imprese mandanti, l'impresa capo gruppo, ove non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione delle Prestazioni direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 11.8 Recesso per sopravvenuta convenzione Consip Spa o centrali committenza

Ai sensi dell'articolo 1, comma 494, del legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'Università ha diritto di risolvere l'AQ e i RIE, salvo possibilità per l'OEA di adeguamento ai migliori corrispettivi, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle Centrali di Committenza Regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico per l'Università stessa in percentuale superiore al 10% rispetto ai CC già stipulati.

Art. 11.9 Modalità di comunicazione della risoluzione ed effetti

La risoluzione dei RIE avrà effetto dalla avvenuta conoscenza all'OEA della decisione assunta dall'Università mediante PEC da parte del RUP, ovvero mediante ordine di servizio del DL.

Contestualmente alla comunicazione della risoluzione verrà fissata la data (con preavviso di almeno venti giorni) nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza delle Prestazioni ed eventualmente la data della visita dell'organo di collaudo per verificare l'accettabilità delle Prestazioni parzialmente eseguite.

Ai sensi dell'art. 108 del Codice alla data comunicata dall'Università si fa luogo, in contraddittorio con l'OEA o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza delle Prestazioni, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento dei materiali, attrezzature e mezzi d'opera che debbano essere mantenuti a disposizione dell'Università per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. Con il verbale, in particolare, verrà accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto dai RIE, nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nella documentazione progettuale nonché nelle eventuali perizie di variante.

Sino alla data di presa in possesso del cantiere/Luoghi da parte dell'Università la sicurezza dell'incolumità delle maestranze e dei terzi, la guardiania e la salvaguardia dei beni e dei manufatti ubicati all'interno del cantiere/Luoghi ricadono sotto la diretta responsabilità ed onere gratuito dell'OEA.

Art. 11.10 Obblighi dell'OEA successivi alla risoluzione

Nel caso di risoluzione del contratto l'OEA dovrà provvedere, ai sensi dell'art. 108 del codice, al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dal RUP o dal DL con la comunicazione di risoluzione. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Università provvede d'ufficio addebitando all'OEA i relativi oneri e spese.

L'Università, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'OEA o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con

le modalità previste dal Codice pari all'uno per cento del valore dei RIE di riferimento. Resta fermo il diritto dell'OEA di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 11.11 FORO COMPETENTE

Ove non si proceda all'Accordo bonario e l'OEA confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'AQ non è attribuita a un arbitrato bensì al Foro di Milano.

La decisione dell'autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione delle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

CAPO 12 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 12.1 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. L'OEA è obbligato a comunicare al DL l'ultimazione dei lavori di ogni singolo RIE. In esito a formale comunicazione dell'OEA di intervenuta ultimazione dei lavori, il DL, senza ritardo alcuno e comunque entro 10 giorni, effettua in contraddittorio con l'OEA i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante la regolare esecuzione.

2. In sede di accertamento, senza pregiudizio di successivi accertamenti, se sono rilevati e verbalizzati vizi, incompletezze o difformità delle opere, il DL accertato che tali vizi, incompletezze o difformità siano di piccola entità e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, può emettere il certificato di ultimazione dei lavori, assegnando un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di detti lavori.

3. Il mancato rispetto del suddetto termine perentorio comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione lavori e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni.

Art. 12.2 Termini per il collaudo.

1. Trattandosi di contratti pubblici i RIE sono soggetti a collaudo per i lavori per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

2. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'art. 35 del Codice il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità, possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal DL e dal RUP per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato.

3. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dell'Ultimo RIE, salvi i casi, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

4. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'OEA. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del CC.

5. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del CC, l'OEA risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Università prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 12.3 Garanzia

1. L'OEA si obbliga a garantire da ogni vizio o difetto per due anni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
2. L'impresa dovrà pertanto riparare o sostituire integralmente se necessario, senza alcun onere aggiuntivo per la Università, qualsiasi parte delle opere strutturali, edilizie o impianti che dovessero presentare dei guasti o anomalie nel funzionamento specifico o rispetto alla funzionalità complessiva dell'opera realizzata.

CAPO 13 NORME FINALI

Art. 13.1 Oneri e obblighi a carico dell'OEA

Oltre agli oneri ed obblighi di cui al Codice, alle Linee Guida dell'ANAC, al presente capitolato speciale, e a tutti gli altri documenti contrattuali, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'OEA e compresi e compensati nell'importo contrattuale gli oneri e gli obblighi che seguono, dei quali l'OEA dichiara di aver tenuto conto all'atto della determinazione del prezzo "a corpo".

A. Oneri generali

- a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'OEA non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del CC;
- b. l'assunzione in proprio, tenendone indenne l'Università, da ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- c. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- d. organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali dei cantieri;
- e. fornire all'Università la pianta relativa all'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse edili;
- f. indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed attestare il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge;
- g. provvedere a tutte le spese di bolli e registrazioni inerenti tutti gli atti occorrenti per l'appalto sino al collaudo definitivo;
- h. trasmettere copia dei contratti dei lavoratori anche quello del DT.

B. Per quanto riguarda il cantiere e la sua organizzazione:

- a. Ogni onere derivante dalla formazione dei cantieri attrezzati, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la sistemazione delle strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi da parte della Università medesima.

-
- b. La pulizia delle aree esterne di cantiere, delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati anche da altre ditte.
- c. Provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere.
- d. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'OEA si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Università, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
- e. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, l'illuminazione di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'eventuale illuminazione notturna del cantiere.
- f. Predisporre le occorrenti opere provvisionali con relativa illuminazione notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché quanto previsto dal Piano di sicurezza e coordinamento.
- g. Predisporre, in fase di installazione e gestione delle aree di cantiere, tutti quegli accorgimenti necessari per il buon andamento dei cantieri stessi, così come sottolineato nel Piano della Sicurezza.
- h. Controllare che le ruote degli autocarri in uscita dal cantiere siano sufficientemente pulite al fine di evitare pericoli legati alla scivolosità sulla viabilità pubblica adiacente al cantiere.
- i. Provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico, passi carrai temporanei.
- l. Mantenere in efficienza e pulizia i servizi logistici di cantiere nonché i locali destinati alla D.L. previsti come da piano di sicurezza e coordinamento.
- m. Approntare e recintare le aree del cantiere con tutti gli oneri connessi, così come previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
- n. Provvedere all'illuminazione dei cantieri e di tutte le zone di lavoro.
- o. Predisporre il libero accesso ai cantieri al personale dipendente delle altre imprese che opereranno per conto della Università.
- p. Tenere a disposizione del Coordinatore per la sicurezza, della D.L., dell'Università ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza.
- q. Provvedere all'affidamento della custodia del cantiere a personale provvisto della qualifica di guardia giurata (art. 22 della legge 13/09/1982, n. 646) sino alla definitiva consegna dell'opera alla Università.

r. Provvedere alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori.

C. Relativamente alla fase di esecuzione lavori:

a. L'esecuzione, presso gli istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi previsti in appalto.

b. Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno dei cantieri, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Università e per i quali competono a termini di contratto all'OEA le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'OEA fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso OEA.

c. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.

d. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori. Nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'OEA l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

e. Nominare il DT di cantiere, che dovrà possedere i requisiti di Legge, e comunicarlo alla DL ed al RUP.

f. Adottare tutti i provvedimenti necessari, affinché, ove venga disposta una sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere eseguite, restando a carico esclusivo dell'OEA, e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore, i danni che possano derivare da inadempienza alla presente clausola.

g. Provvedere alla realizzazione delle opere provvisorie per la protezione, salvaguardia e custodia di tutte le opere sino alla emissione del certificato di collaudo.

h. Fornire periodicamente (mensilmente), e comunque in occasione di ogni emissione di ogni S.A.L., una raccolta fotografica significativa delle opere eseguite nel periodo.

i. Provvedere alla rimozione e trasporto di materiali classificati come tossici o nocivi secondo la normativa vigente al momento dell'esecuzione dei lavori.

l. Disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando alla DL l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo.

m. Richiedere tempestivamente alla DL disposizioni per quanto eventualmente risulti omissivo, inesatto e/o discordante nelle tavole grafiche e/o nella descrizione dei lavori.

-
- n. Provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere con strumenti informatici.
- o. Prestarsi, qualora nel corso dell'opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità.
- p. Assicurare la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito da concordare preventivamente con la DL.
- q. Provvedere alla rimozione quotidiana, al termine dei turni di lavoro, dei materiali di rifiuto e residui di lavorazione in tutta l'area del cantiere.

D. Relativamente ai subappalti:

- a. Fornire alle imprese subappaltatrici presenti in cantiere:
- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
 - le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese;
 - le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva e/o individuale.
- b. Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all'OEA con onere totale della Università e della DL.
- c. Mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltatrici il progetto della sicurezza ed il Piano di sicurezza e coordinamento.
- d. Informare il Committente ovvero il RUP e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica al Piano di sicurezza e coordinamento formulate dalle imprese subappaltatrici.
- e. Attestare la professionalità delle imprese a cui intende affidare dei lavori in subappalto.

E. Per quanto concerne la sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro

- a. Adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'OEA, restandone sollevata l'Università, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- b. Comunicare alla Università, al RUP, alla D.L ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il nominativo del Responsabile, per conto dell'Impresa, del rispetto del POS.

- c. Promuovere ed istituire, nel cantiere, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'impresa.
- d. Promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti.
- e. Effettuare il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
- f. Assicurare che l'ubicazione delle postazioni di lavoro siano conformi al Piano della sicurezza.
- g. Assicurare il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità.
- h. Predisporre tutte le necessarie opere per mantenere le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali.
- i. Predisporre le attrezzature ed effettuare gli adempimenti e le procedure previsti dai piani di sicurezza ovvero richiesti dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori.
- j. Effettuare tutte le opere, le postazioni di lavoro, le singole lavorazioni secondo quanto previsto dal piano della Sicurezza e dal P.O.S. e che queste siano ogni qualvolta concordate con la DL.
- k. Rilasciare dichiarazione alla Università di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano.
- l. Richiedere, tempestivamente, disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza.
- m. Effettuare costanti monitoraggi, sia all'inizio dell'esecuzione dei lavori sia durante le fasi di lavoro stesso, dei rumori, dei fumi e delle polveri presenti in cantiere e prendere i necessari provvedimenti per ridurli ove superino quanto stabilito dalla normativa vigente e dal Piano della Sicurezza, oltre alla normale dotazione di servizi di cantiere prevista nel Piano della sicurezza.

F. Al termine dei lavori l'OEA dovrà:

- a. Provvedere allo sgombero e alla pulizia dei cantieri, con rimozione di tutti i materiali residui, entro 5 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
- b. Provvedere alla pulizia finale a fondo di tutte le opere eseguite.
- c. Provvedere alla manutenzione e gestione gratuita delle opere fino alla approvazione del certificato di collaudo.
- d. Garantire tutte le opere realizzate dalla data del certificato di ultimazione all'emissione del certificati di collaudo. L'impresa dovrà pertanto riparare o sostituire integralmente se

necessario, senza alcun onere aggiuntivo per la Università, qualsiasi parte delle opere edilizie che dovessero presentare dei guasti o anomalie nel funzionamento specifico o rispetto alla funzionalità complessiva dell'opera realizzata.

e. Provvedere alla redazione, raccolta, coordinamento e presentazione agli Uffici competenti della documentazione necessaria all'uso dell'infrastruttura;

f. Fornire documentazione tecnica completa relativa alle caratteristiche di tutti i materiali e apparecchiature poste in opera.

g. Fornire le dichiarazioni di conformità di tutti gli impianti ai sensi della legge 37/08 complete di tutti gli allegati obbligatori.

Art. 13.2 Obblighi speciali a carico dell'OEA

1. L'OEA è obbligato:

a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal DL, subito dopo la firma di questi;

c. a consegnare all'Amministrazione, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d. a consegnare al DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal DL;

2. L'OEA deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese e dovrà essere consegnata alla DL organizzata in modo sistematico.

Art. 13.3 Rinvio

1. Per quanto attiene alle prescrizioni tecniche specifiche delle varie tipologie di opere si rimanda al Capitolato speciale d'appalto – Specifiche Tecniche – ed ogni altro elaborato progettuale.

Art. 13.4 Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'OEA senza diritto di rivalsa:

-
- le spese contrattuali;
 - le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'OEA tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o congruagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'OEA e trova applicazione l'art. 8 del capitolato generale.

4. A carico dell'OEA restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Art. 13.5 Ulteriori disposizioni

L'OEA dichiara di conoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341 del vigente CC, tutte le condizioni indicate nei documenti che fanno parte del contratto. In materia di disposizione antimafia valgono le disposizioni di Leggi vigenti.

Art. 13.6 Oneri dell'università

1. L'Università si obbliga nei confronti dell'OEA a collaborare al fine di consentire la più rapida ed efficiente esecuzione delle opere oggetto del presente CS; in particolare, l'Università assicura sin d'ora la collaborazione dei propri uffici o del proprio personale allo scopo di mettere tempestivamente a disposizione dell'OEA tutti gli elementi in possesso dell'Università, necessari e utili allo svolgimento dei lavori oggetto di appalto.

2. Resta a carico dell'Università la messa a disposizione delle eventuali aree di cantiere.

Art. 13.7 Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione e/o richiesta, conseguente a questo atto, dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita a ricevimento della stessa, se effettuata per lettera o telegramma, o al momento di accusazione di ricevuta mediante

trasmissione della sigla di risposta, se effettuata via fax, sempreché sia indirizzata come segue:

a) - se a UNIVERSITÀ:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA

P.za Dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 MILANO MI

ateneo.bicocca@pec.unimib.it

e p.c. Area Infrastrutture ed Approvvigionamenti

Viale Innovazione, 10 - 20126 MILANO (MI)

All'attenzione del Capo Area

contratti.ris@unimib.it

b) - se a Società Aggiudicataria:

Ovvero presso il diverso indirizzo o numero telex o fax o PEC che ciascuna delle parti potrà comunicare all'altra, successivamente alla data di stipula del contratto, in conformità alle disposizioni di cui sopra.

Art. 13.8 Composizione del capitolato

Il presente Capitolato Speciale è composto da n. 71 pagine che si approvano e si accettano integralmente, ed i seguenti allegati.

ALLEGATO Prescrizioni Tecniche

ALLEGATO Prezzi Unitari

ALLEGATO PRESCRIZIONI TECNICHE

14.1 prescrizioni di carattere generale – materie prime e prodotti di base

Tutti i prodotti in argomento dovranno essere di recente produzione, forniti in recipienti originali sigillati, di marca qualificata, recanti il nome della Ditta produttrice, il tipo e la qualità dei prodotti, le modalità di conservazione e di uso, e la data di scadenza.

I recipienti, da aprire solo al momento dell'impiego in presenza di un assistente della Direzione, non dovranno presentare materiali con pigmenti irreversibilmente sedimentati, galleggianti non disperdibili, pelli, addensamenti, gelatinizzazioni o degradazioni di qualunque genere.

Salvo diversa prescrizione, tutti i prodotti dovranno risultare pronti all'uso, non essendo consentita alcuna diluizione con solventi o diluenti, tranne che nei casi previsti dalle Ditte produttrici e con i prodotti e nei rapporti delle stesse indicati. Risulta di conseguenza assolutamente vietato preparare pitture e vernici in cantiere.

Per quanto riguarda i prodotti per la pitturazione di strutture murarie saranno da utilizzarsi prodotti non pellicolanti secondo le definizioni della norma UNI 8751 anche recepita dalla Raccomandazione NORMAL M 04/85. Tutti i prodotti dovranno essere conformi alle norme UNI e UNICHIM vigenti ed in particolare: UNI 4715, UNI 8310 e 8360 (massa volumica), 8311 (PH) 8306 e 8309 (contenuto di resina, pigmenti e cariche), 8362 (tempo di essiccazione); metodi UNICHIM per il controllo delle superfici da verniciare.

Sono prove relative alle caratteristiche del materiale: campionamento, rapporto pigmenti-legante, finezza di macinazione, consumo, velocità di essiccamento, spessore; oltre che alla loro resistenza: agli agenti atmosferici, agli agenti chimici, ai cicli termici, ai raggi UV, all'umidità.

In ogni caso i prodotti da utilizzarsi dovranno avere ottima penetrabilità, compatibilità con il supporto, garantendogli buona traspirabilità. Tali caratteristiche risultano certamente prevalenti rispetto alla durabilità dei cromatismi.

Nel caso in cui si proceda alla pitturazione e/o verniciatura di edifici e/o manufatti di chiaro interesse storico, artistico, posti sotto tutela, o su manufatti sui quali si sono effettuati interventi di conservazione e restauro, si dovrà procedere dietro specifiche autorizzazioni della D.L. e degli organi competenti. In questi casi sarà assolutamente vietato utilizzare prodotti a base di resine sintetiche.

I prodotti devono essere esenti da sostanze nocive, pigmenti o altri componenti contenenti metalli pesanti quali cromo o piombo; l'uso del carbonato di piombo e di qualsiasi pigmento contenente detto prodotto sarà assolutamente vietato.

Inoltre non devono contenere solventi tossici, aromatici, clorurati. Non si devono verificare polimerizzazioni pericolose. I prodotti inoltre, in caso di incendio, non devono rilasciare esalazioni nocive, e devono costituire una sostanza non tossica e non pericolosa se utilizzati in maniera tecnicamente corretta.

In ogni caso saranno presi in considerazione solo prodotti di ottima qualità, di idonee e costanti caratteristiche, provvisti di marchio CE, con valori dei COV entro i limiti previsti dalla normativa in vigore. Per ognuno dei materiali utilizzati dovranno essere preventivamente trasmessi alla DL, che ne rilascerà autorizzazione all'uso, i seguenti certificati, dichiarazioni e/o documenti tecnici:

- Scheda tecnica
- Dichiarazione di prestazione
- Scheda di sicurezza
- Informazioni riguardo modalità di stoccaggio, movimentazione e trasporto.

Pigmenti e pigmenti riempitivi (cariche)

Dovranno rispondere, per caratteristiche e metodi di prova, alle norme UNICHIM di pari oggetto ed in particolare:

1) Bianco meudon (biancone): dovrà provenire da macinazione finissima e successiva levigazione di carbonato di calcio ad alto titolo (98%) e presentare alcalinità massima espressa in mg/g di NaOH, dello 0,50%. La polvere sarà perfettamente bianca, esente da impurità e non dovrà contenere umidità od altri prodotti volatili in misura superiore all'1%.

2) Litopone: costituito da solfuro di zinco e da solfato di bario in coprecipitato calcinato, dovrà presentarsi come polvere finissima, bianca e dovrà corrispondere, per qualità e tolleranze, alle caratteristiche di cui al "Litopone 30%", punto 3 F.N. UNICHIM 69- 1969. Nei prodotti vernicianti, ove consentito, sarà impiegato solo per le applicazioni in interno ed in percentuale non superiore al 15% del totale dei pigmenti.

3) Coloranti: dovranno essere di natura minerale, cioè formati da ossidi o da sali metallici sia naturali che artificiali, opportunamente lavorati così da ottenere la massima omogeneità e finezza del prodotto. Avranno ottimo potere coprente, resistenza alla luce e perfetta incorporabilità. Per le pitture ad olio i pigmenti coloranti saranno, di norma, approvvigionati in pasta.

Latte di calce

Sarà preparato con perfetta diluizione di grassello di calce grassa (con stagionatura non inferiore a sei mesi); la calce dovrà essere perfettamente spenta. Non sarà ammesso l'impiego di calce idrata. Il tutto andrà miscelato con la giusta dose di acqua per ottenere una miscela mediamente densa. A questa miscela poi vengono aggiunte quantità variabili di terre naturali purissime per ottenere diverse tonalità di colore.

Il latte di calce non va applicato su intonaci a base cementizia o gessosa e durante i periodi caldi (superiori a 30°C) le pareti esterne dovranno essere protette con teli onde evitare che la tinta "bruci". Non va applicato in presenza di fuoriuscita di sali minerali.

Poiché si tratta di un prodotto naturale altamente traspirante è consigliato sia per interni che per esterni su intonaci traspiranti a calce; non va additivato con prodotti chimici sintetici.

Per il suo potere battericida è consigliato in ambienti ove l'umidità di condensa (bagni, cucine ecc.) può provocare macchie.

Resine e leganti - Solventi e diluenti

Potranno essere di tipo naturale o sintetico, secondo i casi. Con riguardo ai prodotti di più comune impiego, si osserveranno le seguenti prescrizioni:

1) Olio di lino cotto: sarà ben depurato, di colore assai chiaro e perfettamente limpido, di odore forte e di gusto amaro. Scevro da alterazioni con olio minerale, olio di pesce, etc. non dovrà lasciare depositi né essere rancido; disteso su lastra di vetro in ambiente riparato a 15,20°C, tanto da solo che con 4 parti di minio, dovrà essiccare lentamente, nel tempo di 18,26 ore, formando pellicole lisce, dure ed elastiche. L'olio inoltre avrà massa volumica a 15°C compresa tra 0.93,0.94 Kg/dmc, numero di acidità inferiore a 5, numero di iodio non inferiore a 160, impurità non superiori all'1% reazione Morawski negativa.

2) Acquaragia: potrà essere vegetale (essenza di trementina) o minerale. La prima, prodotta per distillazione delle resine di pino, dovrà essere scevra di sostanze estranee nonché limpida, incolore, di odore gradevole e volatilissima. Avrà massa volumica a 15°C di $0.87 \pm 10\%$ Kg/dmc indice di acidità inferiore a 1 e residui da evaporazione inferiori al 2%. La seconda avrà massa volumica di $0.87 \pm 10\%$ Kg/dmc contenuto in aromatici del 15,20% in volume, acidità nulla, saggio al piombito negativo. Sarà impiegata come diluente per prodotti verniciati a base di resine naturali od alchidiche, modificate con oli essiccativi, ad alto contenuto di olio.

3) Colla: Da usarsi per la preparazione delle tinte a colla e per fissativo, dovrà essere a base di acetato di polivinile o cellulosica, in rapporto agli impieghi. Non sarà comunque consentito l'uso della cosiddetta "colla forte".

Prodotti vari di base

1) Turapori: saranno trasparenti o pigmentati in rapporto alla qualità dei materiali legnosi da trattare; altresì saranno compatibili con i prodotti vernicianti da impiegare.

2) Stucco sintetico a spatola: costituito mediamente dall'80% di pigmento e dal 20% di veicolo (resine alchidiche e solventi), dovrà essere omogeneo, di consistenza burrosa, esente da grumosità e di facile applicazione. Presenterà inoltre residuo secco minimo dell'85% ed applicato in prova su lastra di acciaio nello spessore di 1 mm dovrà risultare, entro 24 h dall'applicazione, esente da screpolature e perfettamente pomiciabile.

3) Carbolineo: Costituito da olio di catrame, in miscela con percentuali idonee di acido fenico e creosoto, dovrà risultare non emulsionabile in acqua e con densità di 1.2, 1.4.

Encaustici

Gli encaustici potranno essere all'acqua o all'essenza, secondo le disposizioni della Direzione lavori. La cera gialla dovrà risultare perfettamente disciolta, a seconda dell'encaustico adottato, o nell'acqua calda alla quale sarà aggiunto del sale di tartaro, o nell'essenza di trementina.

Idropitture

Caratterizzate dal fatto di avere l'acqua come elemento solvente e/o diluente, le pitture in argomento verranno, suddivise, per le norme del presente Capitolato, in due classi, di cui la prima comprenderà le pitture con legante disciolto in acqua (pitture con legante a base di colla, cemento, etc.) e la seconda le pitture con legante disperso in emulsionante (lattice) fra cui, le più comuni, quelle di copolimeri butadiene-stirene, di acetato di polivinile e di resine acriliche.

Per le pitture di che trattasi, o più in particolare per le idropitture, oltre alle prove contemplate nella UNI 4715 precedentemente citata, potranno venire richieste delle prove aggiuntive di qualificazione, prescritte dalla Direzione Lavori.

Caratteristiche tecniche

Composizione in genere: resine speciali in dispersione acquosa, cariche coprenti a base di biossido di titanio rutilo, additivi preservanti atti a facilitare l'applicazione e la filmazione.

Peso specifico: 1,5 kg/l.

PH: 7,5 ÷ 8,5.

Temperatura di stoccaggio: +3° ÷ +36°C.

Viscosità: 20.000 CPS Brookfield (R VT 20 giri/min. a 25°C).

Reazione al fuoco: negativa se il prodotto è applicato su fondi ininfiammabili.

Traspirazione: alta.

Colori: tinte cartella colori.

Le caratteristiche tecniche di applicazione sono in genere le seguenti:

diluizione: 50 ÷ 70% di acqua potabile in funzione del supporto;

resa muro nuovo intonaco civile: 7 ÷ 8 m²/l in due mani;

muro nuovo a intonaco a gesso: 9 ÷ 11 m²/l in due mani;

muro già tinteggiato con colori chiari: 12 ÷ 15 m²/l;

muro già tinteggiato con colori forti: 8 ÷ 9 m²/l in due mani;

strumenti di impiego: rullo, pennello, spruzzo;

temperatura di applicazione: +5°C ÷ +36°C (con umidità relativa non superiore all'80%);

tempo di essiccazione al tatto: 1 ÷ 1,5 h (temperatura = 20°C);

tempo di essiccazione al lavaggio: 4 giorni (temperatura 20°C);

pulizia attrezzi: acqua.

Dati tossicologici

Il prodotto deve essere esente da sostanze nocive, pigmenti o altri componenti contenenti metalli pesanti quali cromo o piombo.

Inoltre non deve contenere solventi tossici, aromatici, clorurati. Non si devono verificare polimerizzazioni pericolose. Il prodotto inoltre deve essere incombustibile per non creare in caso di incendio esalazioni nocive, e costituire una sostanza non tossica e non pericolosa se utilizzato in modo tecnicamente corretto.

Si suggeriscono le normali cautele previste per la manipolazione delle pitture a base acquosa. Per lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto non sono previsti particolari accorgimenti, eventuali spargimenti devono essere raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali sabbia, terra ecc. e vanno eliminati come normali rifiuti solidi.

Tempera

Detta anche idropittura non lavabile, la tempera avrà buon potere coprente, sarà ritinteggiabile e, ove non diversamente disposto, dovrà essere fornita già preparata in confezioni sigillate.

Idropitture a base di cemento

Saranno preparati a base di cemento bianco, con l'incorporamento di pigmenti bianchi o colorati in misura non superiore al 10%. La preparazione della miscela dovrà essere effettuata secondo le prescrizioni della Ditta produttrice e sempre nei quantitativi utilizzabili entro 30 minuti dalla preparazione stessa.

Idropitture a base di resine sintetiche

Ottenute con l'uso di veicoli leganti quali l'acetato di polivinile e la resina acrilica (emulsioni, dispersioni, copolimeri), saranno distinte in base all'impiego come di seguito:

1) Idropittura per interno: sarà composta dal 40,50% di pigmento (diossido di titanio anatasio in misura non inferiore al 50% del pigmento), dal 60,50% di veicolo (lattice poliacetovinilico con residuo secco non inferiore al 30% del veicolo) e da colori particolarmente resistenti alla luce. L'idropittura avrà massa volumica non superiore a 1,50 Kg/dmc, tempo di essiccazione

massimo di 8 ore, assenza di odori. Alla prova di lavabilità l'idropittura non dovrà presentare distacchi o rammollimenti, né alterazioni di colore; inoltre dovrà superare positivamente le prove di adesività e di resistenza alla luce per una esposizione alla lampada ad arco non inferiore a 6 ore.

2) Idropittura per esterno: sarà composta dal 40,45% di pigmento (diossido di titanio rutilo in misura non inferiore al 65% del pigmento), dal 60,65% di veicolo (lattice poliacetovinilico od acrilico con residuo secco non inferiore al 50% del veicolo) e da sostanze coloranti assolutamente resistenti alla luce. Le idropitture per esterno, in aggiunta alle caratteristiche riportate al punto 1), dovranno risultare particolarmente resistenti agli alcali ed alle muffe, all'acqua ed agli agenti atmosferici e dovranno presentare facilità d'impiego e limitata sedimentazione. A distanza di 28 gg. dall'applicazione, poi risulteranno di colorazione uniforme, prive di macchie e perfettamente lavabili anche con detersivi forti.

Pitture

Ai fini della presente normativa verranno definiti come tali tutti i prodotti vernicianti non classificabili tra le idropitture né tra le vernici trasparenti e gli smalti. Di norma saranno costituite da un legante, da un solvente (ed eventuale diluente per regolarne la consistenza) e da un pigmento (corpo opacizzante e colorante); il complesso legante + solvente, costituente la fase continua liquida della pittura, verrà definito, con termine già in precedenza adoperato, veicolo.

Il meccanismo predominante nell'essiccamento potrà consistere nell'evaporazione del solvente, in una ossidazione, in particolari reazioni chimiche e trasformazioni organiche (policondensazioni, polimerizzazioni, copolimerizzazioni), catalizzate o meno, ed in alcuni casi anche nella combinazione di tali processi. Con riguardo alla normativa, si farà riferimento oltre che alla UNI 4715, anche alle UNICHIM.

Pitture ad olio

Appartengono alla categoria delle pitture essiccanti per ossidazione, nelle quali cioè la polimerizzazione avviene per forte assorbimento di ossigeno atmosferico. Il processo risulterà rinforzato con l'aggiunta di opportuni essiccativi (sali di acidi organici di cobalto manganese, etc.), innestati in dosi adeguate.

Per l'applicazione, le pitture ad olio dovranno risultare composte da non meno del 60% di pigmento e da non oltre il 40% di veicolo.

Pitture oleosintetiche

Composte da olio e resine sintetiche (alchidiche, gliceroftaliche), con appropriate proporzioni di pigmenti, veicoli e sostanze coloranti, le pitture in argomento presenteranno

massa volumica di 1,150 Kg/dmc adesività 0%, durezza 24 Sward Rocker, essiccazione fuori polvere (fp.) di 4,6 ore, residuo secco min. del 55%, brillantezza non inferiore a 80 Gloss, allungamento sopra supporto non inferiore al 9% (prova 5 con spina di 5 mm). Le pitture inoltre dovranno risultare resistenti agli agenti atmosferici, all'acqua (per immersione non inferiore a 1,8 ore), alla luce (per esposizione non inferiore a 72 ore) ed alle variazioni di temperatura, in rapporto alle condizioni d'impiego ed alle prescrizioni. Le pitture saranno fornite con vasta gamma di colori in confezioni sigillate di marca qualificata.

Pitture opache di fondo

Saranno composte dal 60,70% di pigmento (diossido di titanio rutilo in misura non inferiore al 50%) e dal 40,30% di veicolo (in massa). Il legante sarà di norma costituito da una resina alchidica modificata ed interverrà in misura non inferiore al 50% del veicolo.

Le pitture presenteranno massa volumica di 1,50,1,80 Kg/dmc, adesività 0%, durezza 24 Sward Rocker, essiccazione fp. di 2,3 ore, residuo secco min. del 68%.

Pitture antiruggine ed anticorrosive

Saranno rapportate al tipo di materiale da proteggere, al grado di protezione, alle modalità d'impiego, al tipo di finitura nonché alle condizioni ambientali nelle quali dovranno esplicare la loro azione protettiva. Con riguardo comunque alle pitture di più comune impiego, si prescrive:

- a) Antiruggine ad olio al minio: la pittura sarà preparata con l'80% min. di pigmento, il 13% minimo di legante ed il 5% max di solvente.
- b) Antiruggine oleosintetica al minimo di piombo: la pittura sarà preparata con il 70% min. di pigmento, il 15% min. di legante ed il 15% max di solvente.
- c) Antiruggine al cromato di piombo: la pittura sarà preparata con il 54,58% di pigmento, il 19% min. di legante, il 23% max di solvente.
- d) Anticorrosiva al cromato di zinco: la pittura sarà preparata con il 46,52% di pigmento, il 22,25% di legante ed il 32% max di solvente.
- e) Antiruggine all'ossido di ferro: se prescritta o ammessa dalla Direzione Lavori, dovrà corrispondere alle caratteristiche di cui al punto 4.5 del Manuale UNICHIM 43.

Pitture murali a base di resine plastiche

Avranno come leganti resine sintetiche di elevato pregio (polimeri clorovinilici, acrilici, copolimeri acril-viniltoluenici, butadienici-stirenici, etc. sciolti di norma in solventi organici alifatici) e come corpo pigmenti di qualità, ossidi coloranti ed additivi vari. Le pitture presenteranno ottima resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, autolavabilità proprietà

di respirazione e di repellenza all'acqua, perfetta adesione anche su superfici sfarinanti, adeguata resistenza alle muffe, alle macchie ed alla scolorazione, facilità d'applicazione e rapida essiccabilità

Pitture ai silicati

Sono costituite da un legante a base di silicato di potassio, di silicato di sodio o da una miscela dei due e da pigmenti esclusivamente inorganici (ossidi di ferro). Il loro processo di essiccazione si svilupperà dapprima attraverso una fase fisica di evaporazione e, successivamente, attraverso una chimica in cui si verificherà un assorbimento d'acqua dall'ambiente circostante che produrrà reazioni all'interno dello strato fra la pittura e l'intonaco del supporto. Il silicato di potassio da un lato reagirà con l'anidride carbonica e con l'acqua presente nell'atmosfera dando origine a polisilicati complessi e, dall'altro, reagirà con il carbonato dell'intonaco del supporto formando silicati di calcio. Lo scambio con l'atmosfera circostante permette, alla pittura ai silicati di mantenere la muratura sempre asciutta, garantendo ottimali condizioni igieniche, aumentando il confort abitativo e favorendo anche il risparmio energetico.

La pittura ai silicati è una speciale idropittura minerale silossanica per esterni, idrorepellente, traspirante, a effetto tinta unita opaco. Il prodotto è a base di resine silossaniche in dispersione acquosa che garantiscono un'eccezionale impermeabilità agli agenti atmosferici lasciando invariata la permeabilità al vapore interno del supporto.

Le pitture ai silicati dovranno assicurare un legame chimico stabile con l'intonaco sottostante che eviti fenomeni di disfacimento in sfoglie del film coprente, permettere la traspirazione del supporto senza produrre variazioni superiori al 5 - 10%, contenere resine sintetiche in quantità inferiore al 2 -4% ed, infine, risultare sufficientemente resistente ai raggi UV, alle muffe, ai solventi, ai microrganismi ed, in genere, alle sostanze inquinanti.

La pittura ai silicati può essere utilizzata come finitura per intonaci diffusivi e su tutti i tipi di superfici murali. Per le sue speciali caratteristiche il prodotto è indicato in genere per edifici di pregio e per ristrutturazioni conservative di centri storici. E' inoltre resistente agli acidi e ai cicli di gelo e disgelo, è inodore, non tossico, non infiammabile.

Caratteristiche tecniche

Composizione: resine silossaniche in dispersione acquosa, cariche coprenti a base di biossido di titanio, pigmenti organici e inorganici, preservanti e additivi atti a facilitare l'applicazione e la filmazione.

- Peso specifico: 1,47 kg/l 3%.
- PH: 8 ÷ 8,5.
- Temperatura di stoccaggio: +2°C ÷ +36°C. Teme il gelo.
- Viscosità: 25.000 5% CPS Brookfield (RVT 20 giri/min. a 25°C).
- Reazione al fuoco: negativa se il prodotto è applicato su fondi ininflammabili: materiale all'acqua con spessore inferiore a 0,600 mm secchi.

- Resistenza al lavaggio: conforme alla norma DIN 53 778: resistenza ad almeno 1.000 cicli abrasivi.
- Resistenza all'abrasione: conforme alla norma DIN 53 778: resistenza a più di 5.000 cicli abrasivi.
- Resistenza al distacco e aggrappaggio: conforme alla norma DIN ISO 4624.
- Traspirazione (sd): 0,021 m (limite max consentito 2 m DIN 52615).
- Assorbimento d'acqua (W24): 0,032 kg/m² hV2 DIN 52 617 (limite max consentito 0,5 kg/m² hI/2 DIN 52 617).

Le caratteristiche tecniche di applicazione sono in genere le seguenti:

- Diluizione (in vol.): 15 + 20% con acqua potabile;
- Resa: 4 + 5 m²/l in due mani, in funzione all'assorbimento dei supporto;
- Strumenti di impiego: pennello, rullo;
- Temperatura di applicazione: +5°C +36°C (con umidità relativa non superiore all'80%);
- Tempo di essiccazione: al tatto: 1 + 2 h (temperatura = 20°C con umidità relativa al 75%);
- Tempo di essiccazione: totale: 10+ 12 h (temperatura = 20°C umidità relativa al 75%);

Dati tossicologici

Il prodotto deve essere esente da sostanze nocive, pigmenti o altri componenti contenenti metalli pesanti quali cromo o piombo. Inoltre non deve contenere solventi tossici, aromatici, clorurati. Non si devono verificare polimerizzazioni pericolose. Il prodotto inoltre deve essere incombustibile per non creare in caso di incendio esalazioni nocive e costituire una sostanza non tossica e non pericolosa se utilizzato in modo tecnicamente corretto.

Si suggeriscono le normali cautele previste per la manipolazione delle pitture a base acquosa. Per lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto non sono previsti particolari accorgimenti, eventuali spargimenti devono essere raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali sabbia, terra ecc. e vanno eliminati come normali rifiuti solidi.

Ambito di applicazione

Finitura di superfici esterne.

Vernici

Saranno perfettamente trasparenti e derivate da resine o gomme naturali o da resine sintetiche, escludendosi in ogni caso l'impiego di gomme prodotte da distillazione. Le vernici trasparenti dovranno formare una pellicola dura ed elastica, di brillantezza cristallina e resistere all'azione degli oli lubrificanti e della benzina.

I termini quantitativi presenteranno adesività 0%, durezza 24 Sward Rocker, essiccazione fp. 4,6 ore, resistenza all'imbutitura per deformazioni fino ad 8 mm. Le vernici sintetiche e quelle speciali (acriliche, cloroviniliche, epossidiche, catalizzate poliesteri, poliuretaniche, al clorocaucciù, etc.) saranno approvvigionate nelle loro confezioni sigillate e corrisponderanno perfettamente alle caratteristiche d'impiego e di qualità richieste.

Caratteristiche comuni saranno comunque l'ottima adesività, l'uniforme applicabilità, l'assoluta assenza di grumi, la rapidità d'essiccazione, la resistenza all'abrasione ed alle macchie nonché l'inalterabilità all'acqua ed agli agenti atmosferici in generale.

Vernici bioecologiche

Le vernici bioecologiche sono quelle a base di resine naturali, senza piombo, a basso contenuto di solventi, pertanto con basse esalazioni tossiche nell'aria che perdurano nel tempo. Esistono poi vernici che si prestano per il trattamento del metallo: antiruggine esente da piombo e cromo, a base di fosfato di zinco, è ideale per esterni.

Di enorme importanza è ricorrere allo smalto ecologico specialmente per verniciare radiatori, in commercio esistono prodotti coprenti e resistenti agli urti e ai graffi.

Smalti

Nel tipo grasso avranno come leganti le resine naturali e come pigmenti diossido di titanio, cariche inerti ed ossido di zinco. Nel tipo sintetico avranno come componenti principali le resine sintetiche (nelle loro svariate formulazioni:

alchidiche, maleiche, fenoliche, epossidiche, poliesteri, poliuretaniche, siliconiche, etc.) ed il bianco titanio rutilo e, come componenti secondari pigmenti aggiuntivi (cariche) ed additivi vari (dilatanti, antipelle, antiimpolmonimento, anti-colanti, etc.). Gli smalti sintetici sono prodotti di norma nei tipi per interno (gradi di qualità: essiccativo, normale, fine, extra) e per esterno (industriale ed extra), in entrambi i casi nei tipi opaco, satinato e lucido. In ogni caso presenteranno adesività 0%, durezza 26 Sward Rocker, finezza di macinazione inferiore a 12 micron, massa volumetrica $1.10 \pm 20\%$ Kg/dm³, resistenza all'imbutitura per deformazione fino ad 8 mm. Gli smalti presenteranno altresì ottimo potere coprente, perfetto stendimento, brillantezza adeguata (per i lucidi non inferiore a 90 Gloss, per i satinati non superiore a 50 Gloss), nonché resistenza agli urti, alle macchie, all'azione dell'acqua, della luce, degli agenti atmosferici e decoloranti in genere. Anche gli smalti, come le vernici, saranno approvvigionati in confusione sigillate, con colori di vasta campionatura. Per i metodi di prova si rimanda alle precedenti elencazioni.

Stucco marmorino

Classico stucco veneziano del periodo rinascimentale composto di calce mesticata con terre naturali, albume d'uovo e oli specifici. Lo stucco marmorino ben si presta per ornare superfici interne. Può essere steso a spatola per ottenere effetti nuvolati o applicato e lisciato col taglio della cazzuola quadra per avere i risultati petrigini del marmorino.

Lo stucco marmorato è perfettamente lavabile con un panno umido anche senza la protezione della cera. Per ambienti interni anche umidi dove non avviene ristagno d'acqua.

Fondi consigliati: intonaco nuovo a calce, intonaco nuovo misto, cartongesso; Fondi adatti: intonaco nuovo a cemento, fondi con tempere o idrorepellenti sintetici; Fondi sconsigliati: fondi precedentemente pitturati con lavabili sintetiche. r

Caratteristiche tecniche

Stucco lustro, all'uovo e calce, per intonaci di calce. Tipico stucco lustro del periodo rococò veneziano, composto di calce di fossa, albume d'uovo amido di riso e cera d'api.

Con lo stucco marmorino si possono ottenere raffinati ed eleganti effetti petrigni su superfici lisce o aggetti e cornici. E' tenace, resistente, lavabile, traspirante, sia su intonaci che legni. Lo stucco marmorino non contiene conservanti chimici, ma alcali naturali, che conferiscono al materiale garantite caratteristiche di resistenza ai batteri.

Preparazione: spazzolare accuratamente il supporto su muri che presentano sfarinamenti e decoesioni, si applichi a pennello una mano di fondo composto da 1 parte di velatura incolore e 4 parti d'acqua additivata con un po' di latte grasso intero.

Lavorazione a spatola (maculato):

- rasare uniformemente, a frattazzo di metallo, con una prima mano di materiale fino a ottenere una superficie perfettamente liscia;
- dopo 4 o 5 ore carteggiare con carta finissima per eliminare le imperfezioni;
- procedere con una seconda mano con la tecnica della picchiettatura a spatola;
- carteggiare una volta asciutto;
- applicare un'ultima mano omogeneizzando le picchiettature;
- lucidare una volta asciutto con la spatola medesima, oppure con carta abrasiva finissima (737), oppure con un velo di cera naturale tirata a panno di lana.

Lavorazione a frattazzo a lama di metallo (marmorino):

- rasare la prima mano con un frattazzo di acciaio inox;
- appena lo stucco dà segno di asciugarsi passare la seconda e la terza mano;
- lucidare la superficie con la lama del frattazzo.

Colori: colori da cartella.

14.2. –altre prescrizioni

Il DL potrà disporre prove sui singoli materiali, come sui componenti, secondo le specifiche delle norme UNI.

Nei prezzi delle opere relative alla sverniciatura e asportazione di materiale vario resterà a carico dell'impresa l'onere della raccolta e trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta. Le movimentazioni orizzontali e/o verticali del materiale di risulta (scarriolamenti, calo in basso, trasporti), quando non inclusi nei prezzi riportati, saranno valutate al metro cubo, misurato prima della demolizione.

I prezzi delle "LAVORAZIONI" attinenti le preparazioni e le pitturazioni comprendono e compensano la fornitura del materiale di consumo, i prodotti vernicianti, la manodopera ed i piani di lavoro per l'esecuzione dei lavori fino a 4,00 m dal pavimento. Oltre tale altezza verrà compensato a parte il nolo di trabattelli o di ponteggi sempre che gli stessi vengano forniti e montati.

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente Capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura d'infissi, ecc.

Misurazioni

Le preparazioni, tinteggiature, verniciature su superfici murarie o simili di pareti, soffitti, volte, ecc. si misurano secondo le superfici effettive, senza però tenere conto delle superfici laterali di risalti, lesene o simili che abbiano sporgenze non superiori a 5 cm.

Per le murature interne si computeranno le superfici effettive con deduzione di tutti i vuoti e le parti non tinteggiate.

Per muri di spessore superiore a 15 cm le superfici tinteggiate si valutano vuoto per pieno, a compenso delle riquadrature dei vani, che non vengono computate a parte; si detraggono tuttavia i vuoti aventi superfici superiori a 4,00 mq cadauno, computando a parte le relative riquadrature.

Per muri fino allo spessore di 15 cm si detraggono invece i vuoti di qualsiasi dimensione, computando a parte le relative riquadrature.

Le preparazioni, le coloriture e le verniciature eseguite su manufatti in legno e metallo s'intendono eseguite su ambo le facce e, con i rispettivi prezzi di elenco si intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nittole e simili accessori.

Le misurazioni dovranno essere eseguite in base ai seguenti criteri:

- Per le porte bussole e simili ed, in genere per tutte le superfici piene, verniciate sulle due parti, la valutazione verrà effettuata computando due volte la superficie apparente in proiezione verticale e comprendente le mostre, sguinci e coprifili e senza tener conto di sagome, risalti o risvolti; parimenti si considera compresa la verniciatura del telaio per muri spessi.
- Per le porte finestre e le finestre, verniciate su entrambe le facce, la superficie apparente in proiezione verticale, sarà maggiorata con un coefficiente pari a 2,50.
- Per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera, sarà computata due volte e mezzo la luce netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò compensata anche la coloritura della superficie non in vista.
- Per le opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi a vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura dei sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione;
- Per le opere di ferro semplici a disegno regolare, quali ringhiere, cancelli, inferriate e simili, sarà computata due volte l'intera loro superficie.

Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

Tinteggiature e verniciature

Le operazioni di tinteggiatura o verniciatura dovranno essere precedute da un'accurata preparazione delle superfici interessate (raschiature, scrostature, stuccature, levigature etc.) con sistemi idonei ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.

La miscelazione e posa in opera di prodotti monocomponenti e bicomponenti dovrà avvenire nei rapporti, modi e tempi indicati dal produttore onde evitare alterazioni del prodotto.

L'applicazione dei prodotti vernicianti non dovrà venire effettuata su superfici umide, l'intervallo di tempo fra una mano e la successiva sarà, salvo diverse prescrizioni, di 24 ore, la temperatura ambiente non dovrà superare i 40 gradi °C. e la temperatura delle superfici dovrà essere compresa fra i 5 e 50 gradi °C. con un massimo di 80% di umidità relativa.

In ogni caso le opere eseguite dovranno essere protette, fino al completo essiccamento, dalla polvere, dall'acqua e da ogni altra fonte di degradazione.

Le opere di verniciatura su manufatti metallici saranno precedute da accurate operazioni di pulizia (nel caso di elementi esistenti) e rimozione delle parti ossidate; verranno quindi applicate almeno una mano di vernice protettiva ed un numero non inferiore a due mani di vernice del tipo e colore previsti fino al raggiungimento della completa uniformità della superficie.

Nelle opere di verniciatura eseguite su intonaco, oltre alle verifiche della consistenza del supporto ed alle successive fasi di preparazione, si dovrà attendere un adeguato periodo, fissato dalla direzione lavori, di stagionatura degli intonaci; trascorso questo periodo si procederà all'applicazione di una mano di imprimitura (eseguita con prodotti speciali) od una mano di fondo più diluita alla quale seguiranno altre due mani di vernice del colore e caratteristiche fissate.

La tinteggiatura potrà essere eseguita, salvo altre prescrizioni, a pennello, a rullo, a spruzzo, etc. in conformità con i modi fissati per ciascun tipo di lavorazione.

Idoneità delle opere provvisori

Le opere provvisori devono essere allestite sulla base di giustificati calcoli di resistenza; esse devono essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro.

Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro revisione per eliminare quelli non ritenuti più idonei.

In particolare per gli elementi metallici devono essere sottoposti a controllo della resistenza meccanica e della preservazione alla ruggine degli elementi soggetti ad usura come ad esempio: giunti, spinotti, bulloni, lastre, cerniere, ecc.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e/o il DL potrà ordinare l'esecuzione di prove per verificare la resistenza degli elementi strutturali provvisori impiegati dall'OEA.

Prima dell'inizio di lavori è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle strutture e dell'eventuale influenza su strutture limitrofe.

In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante i lavori, si possano verificare crolli intempestivi o danni anche a strutture di edifici confinanti o adiacenti.

Dettagli per coloriture varie

L'applicazione di qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente: raschiature, scrostature, stuccature, eventuali riprese di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime. Successivamente dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, indi pomciate e lisciate, previa imprimitura, con modalità e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.

Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno, la stuccatura ed imprimitura dovrà essere fatta con mastici adatti, e la levigatura e rasatura delle superfici dovrà essere perfetta.

Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovrà essere preceduta dalla raschiatura delle parti ossidate.

Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richieste, essere anche eseguite con colori diversi su una stessa parete, complete di filettature, zoccoli e quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte.

La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della **DL** e non sarà ammessa alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali più fini e delle migliori qualità. Le successive passate di coloriture ad olio e verniciature dovranno essere di tonalità diverse, in modo che sia possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state applicate.

In caso di contestazione, qualora l'OEA non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di passate effettuate, la decisione sarà a favore dell'Amministrazione stessa. Comunque esso ha l'obbligo, dopo l'applicazione di ogni passata e prima di procedere alla esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dal personale della Direzione una dichiarazione scritta.

Prima di iniziare le opere da pittore, l'Impresa ha inoltre l'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalità che saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le variazioni richieste, sino ad ottenere l'approvazione del **DL**.

L'impresa dovrà infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, infissi ecc.) restando a suo carico ogni lavoro

necessario per la pulitura finale dei luoghi interessati e a riparare i danni eventualmente arrecati.

Le esecuzioni particolari avverranno di norma combinando opportunamente le operazioni elementari e le particolari indicazioni che seguono.

IL DL avrà la facoltà di variare, a suo insindacabile giudizio, le opere elementari elencate in appresso, sopprimendone alcune od aggiungendone altre che ritenesse più particolarmente adatte al caso specifico e l'Impresa dovrà uniformarsi a tali prescrizioni senza potere perciò sollevare eccezioni di sorta.

A) Tinteggiatura a calce. - La tinteggiatura a calce degli intonaci interni e la relativa preparazione consisteranno in:

- 1) spolveratura e raschiatura delle superfici;
- 2) prima stuccatura a gesso e colla;
- 3) levigatura con carta vetrata;
- 4) applicazione di due mani di tinta a calce.

Gli intonaci nuovi dovranno già avere ricevuto la mano preventiva di latte di calce denso (scialbatura).

B) Tinteggiature a colla e gesso. - Saranno eseguite come appresso:

- 1) spolveratura e ripulitura delle superfici;
- 2) prima stuccatura a gesso e colla;
- 3) levigatura con carta vetrata;
- 4) spalmatura di colla temperata;
- 5) rasatura dell'intonaco e ogni altra idonea preparazione;
- 6) applicazione di due mani di tinta a colla e gesso.

Tale tinteggiatura potrà essere eseguita a mezze tinte oppure a tinte forti e con colori fini.

C) Verniciature ad olio. - Le verniciature comuni ad olio su intonaci interni saranno eseguite come appresso:

- 1) spolveratura e ripulitura delle superfici;
- 2) prima stuccatura a gesso e colla;
- 3) levigatura con carta vetrata;
- 4) spalmatura di colla forte;
- 5) applicazione di una mano preparatoria di vernice a olio con aggiunta di acquaragia per facilitare l'assorbimento, ed eventualmente di essiccativo;
- 6) stuccatura con stucco ad olio;
- 7) accurata levigatura con carta vetrata e lisciatura;
- 8) seconda mano di vernice a olio con minori proporzioni di acquaragia;
- 9) terza mano di vernice a olio con esclusione di diluente.

Per la verniciatura comune delle opere in legno le operazioni elementari si svolgeranno come per la verniciatura degli intonaci, con l'omissione delle operazioni nn. 2 e 4; per le

opere in ferro, l'operazione n. 5 sarà sostituita con una spalmatura di minio, la n. 7 sarà limitata ad un congruagliamento della superficie e si ometteranno le operazioni 2, 4 e 6.

D) Verniciature a smalto comune. - Saranno eseguite con appropriate preparazioni a seconda del grado di finitura che la Direzione dei lavori vorrà conseguire ed a seconda del materiale da ricoprire (intonaci, opere in legno, ferro, ecc.).

A superficie debitamente preparata si eseguiranno le seguenti operazioni:

- 1) applicazione di una mano di vernice a smalto con lieve aggiunta di acquaragia;
- 2) leggera pomiciatura a panno;
- 3) applicazione di una seconda mano di vernice a smalto con esclusione di diluente.

E) Verniciature con vernici pietrificanti e lavabili a base di bianco di titanio (tipo "Cementite" o simili), su intonaci:

a) Tipo con superficie finita liscia o a "buccia d'arancio":

- 1) spolveratura, ripulitura e levigatura delle superfici con carta vetrata;
- 2) stuccatura a gesso e colla;
- 3) mano di leggera soluzione fissativa di colla in acqua;
- 4) applicazione a pennello di due strati di vernice a base di bianco di titanio diluita con acquaragia e con aggiunta di olio di lino cotto in piccola percentuale; il secondo strato sarà eventualmente battuto con spazzola per ottenere la superficie a buccia d'arancio.

b) Tipo "battuto" con superficie a rilievo. - Si ripetono le operazioni sopra elencate dai nn. 1 a 3 per il tipo E), indi:

4) applicazione a pennello di uno strato di vernice come sopra cui sarà aggiunto del bianco di Meudon in polvere nella percentuale occorrente per ottenere il grado di rilievo desiderato;

5) battitura a breve intervallo dall'applicazione 4), eseguita con apposita spazzola, rulli di gomma ecc.

F) Tappezzeria con carta - Le pareti sulle quali deve essere applicata la tappezzeria saranno preparate diligentemente come prescritto per le tinteggiature, e successivamente lavata con acqua di colla.

La tappezzeria verrà applicata con colla di farina scevra di granuli e dovrà risultare perfettamente distesa e aderente, senza asperità, con le giunzioni bene sovrapposte ed esattamente verticali, in modo che vi sia esatta corrispondenza nel disegno; sarà, inoltre, completata in alto e in basso con fasce e bordure e con filettature a tinta in corrispondenza dei vani di finestra o di porta.

Se richiesto dalla Direzione dei lavori, le pareti saranno preventivamente ricoperte da un primo strato di carta fodera.

ALLEGATO – PREZZI UNITARI

15.1 - PREMESSA

I prezzi unitari includono tanto la fornitura di tutti i materiali e/o prestazioni quanto la posa in opera secondo la regola dell'arte, in essi sono compresi i costi per spese generali ed utili d'impresa, inoltre gli oneri attinenti alle realizzazioni delle singole categorie prestazioni (assicurazioni, opere provvisorie, accessori, sfridi, ecc.) e quanto altro occorrente per dare, ivi incluse, quelle prestazioni che pur non essendo menzionate nelle specifiche prescrizioni riportate nei documenti contrattuali, sono da ritenersi indispensabili per la completezza e l'efficienza delle opere. Nel prezzo dovrà intendersi compreso tutto quanto non è esplicitamente escluso.

Relativamente agli immobili, porzioni di immobili, in questa fase non indicati, ma che durante la durata dell'AQ, entrino in efficienza e/o siano utilizzati dall'Università, e ciò limitatamente al periodo compreso tra la data di consegna (consegna che avverrà mediante verbale da redigersi secondo quanto prescritto nel presente CS) e termine ultimo coincidente con la scadenza del contratto principale le prestazioni saranno contabilizzate mediante l'utilizzo dei prezzi unitario indicato nell'elenco prezzi opere compiute.

15.2 - VALIDITÀ DEI PREZZI UNITARI

I prezzi unitari applicabili per l'esecuzione degli interventi oggetto dell'AQ, sono quelli allegati al presente CS e desumibili dal **Prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia - edizione 2019**.

Nell'ulteriore eventualità in cui non sia possibile utilizzare nessuno dei prezzi di seguito indicati si formulerà il nuovo prezzo a corpo secondo la tabella 1.

I prezzi unitari, verranno applicati con la riduzione dello sconto percentuale dichiarato in offerta **e si intendono validi per tutto il periodo di vigenza dell'AQ, in particolare non verranno riconosciute maggiorazioni dei prezzi unitari.**

Il prezzo a corpo occorrente per eventuali interventi in economia o per la formulazione dell'analisi prezzo unitario per gli interventi non programmati non citati, sarà quello derivato per tipologia di prestazioni, dall' **"Elenco dei prezzi orari della mano d'opera"**.

15.3 - ELENCO PREZZI UNITARI

Il prezzo orario della mano d'opera, comprensivo di spese generali ed utili, distinto per tipologia di opera e da applicare per la formulazione del nuovo prezzo, sarà il seguente:

Operaio specializzato	€/ora	37,03
Operaio qualificato	€/ora	34,57

Operaio comune

€/ora

31,36

Si rimanda all'Allegato "PREZZI UNITARI" per i prezzi relativi a:

OPERE COMPIUTE, NOLI e MATERIALI.

Per eventuali prezzi unitari non rilevabili dal suddetto allegato "PREZZI UNITARI" devono essere utilizzati quelli desumibili dal **Prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia - edizione 2019**, ai quali si applicherà il ribasso ottenuto in sede di gara.

15.4. - FORMULAZIONE DEI NUOVI PREZZI

Qualora durante la vigenza dell'appalto fosse necessaria la formulazione dei nuovi prezzi, **sempre omnicomprendivi di materiali, noli e manodopera**, non rilevabili dal **Prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia - edizione 2019**, si dovranno utilizzare gli schemi d'analisi del prezzo riportati nelle seguenti **Tabelle**.

TABELLA - 1

A - Materiali	Costo di listino e/o offerta produttore (primarie marche)
B - Materiali accessori di uso e consumo (*)	% su voce A
C - Sconto % praticato dai produttori (**)	medio di mercato
D - Totale materiale	$A + B - C$
E - Trasporto	2% su voce D
F - Spese generali e utili d'impresa	23,50% su voce D
G - Totale fornitura	$D + E + F$
H - Mano d'opera (***)	Derivato da elenco prezzi orari della mano d'opera
I - Totale fornitura e posa in opera	$G + H$
L - Deduzione ribasso ottenuto in sede di gara	Calcolato su I
M - Nuovo Prezzo a Corpo	$I - L$

(*) In funzione della fornitura con un massimo del 3% di A.

(**) Da concordare con la D L.

(***) Nell'esposizione della mano d'opera si dovrà tener conto della media oraria rispettivamente dell'operaio specializzato e comune.

TABELLA – 2 (prestazioni specialistiche)

A - Fornitura e posa in opera	Offerta della Società specializzata (*)
B - Spese generali e utili d'impresa	
Aggiudicataria dell'appalto	23,50 % su voce A
C - Totale prestazioni specialistiche	A + B
D – Deduzione ribasso ottenuto in sede di gara	Calcolato su C
E – Nuovo Prezzo a Corpo	C - D

(*) Offerta analitica e completa dei dati tecnici (relazioni, modalità operative, garanzie, collaudi, etc.)

15.5 REVISIONI PREZZI

È esclusa tassativamente ogni e qualsiasi revisione prezzi durante tutta la durata del contratto e per qualsiasi Opera ad esso correlata.



In particolare si precisa quanto segue.

Eventuali variazioni e/o nuove definizioni connesse al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, che venissero emanate da qualsiasi Ente e/o Ministero, **per espresso patto contrattuale non verranno applicate** per tutta la durata del contratto, per cui le **tariffe di offerta rimarranno sempre fisse ed invariabili**.

Allegati al CSA:

- 1- Relazione Generale Tecnico Specialistica (Relazione GEN-TECSPEC.pdf)
- 2- Modello RIE (Modello RIE.exe)
- 3- Prospetto superfici (Prospetto superfici.exe)
- 4- Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC_Accordo_quadro_rev.2.pdf)
- 5- Planimetrie (Planimetrie.pdf)

Università di Milano - Bicocca - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC EF75459EF3D72E217C8948BF3D75BCA377C7F1779CDE5428186E9F16F0CC2648

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: La Barbera Danilo Michele

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Protocollo 0042185/19
Data Protocollo 30/05/2019
AOO AMM. CENTRALE
UOR AREA INFRASTRUTTURE E APPROVVIGIONAMENTI
Resp. Procedimento SETTORE CENTRALE DI COMMITTENZA

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <https://webproto.si.unimib.it/portaleglifo>

IDENTIFICATIVO N1092-4688

PASSWORD XBiXe

DATA SCADENZA 29-05-2020